



I.P.R. F.T.T. Member State *de jure*
of the United Nations

International Provisional Representative of the FREE TERRITORY OF TRIESTE

Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste
Začasno Mednarodno Predstavništvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja
Provisorische Internationale Vertretung des Freien Territoriums Triest

IPR-FTT Law Commission

SG/2016/LC/M-IV.1-it

MONITORAGGIO DELL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA DEL FREE TERRITORY AND INTERNATIONAL FREE PORT OF TRIESTE

Document IV.1.

FALSIFICAZIONE DEI TRATTATI E SIMULAZIONE DI SOVRANITÀ

in atti amministrativi e giudiziari italiani:
le sentenze TAR FVG n. 400/2013 e n. 530/2013
ed altri documenti analoghi o connessi

1. Sintesi.

Come noto, il Governo italiano esercita il sub-mandato di amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste che gli è stato affidato nel 1954 dai Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, quali titolari del mandato fiduciario speciale stabilito dall'art. 21.3 e dall'art. 1 dell'Allegato VII del Trattato di Pace con l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore dal 15 settembre 1947 (v. sotto al punto 4).

Gli organi politico-amministrativi e giudiziari italiani incaricati dal loro Governo di esercitare tale sub-mandato provvisorio simulano invece che il Free Territory of Trieste non abbia esistenza giuridica e sia perciò sottoposto, assieme al suo Porto Franco internazionale, alla sovranità, alle leggi ed alle imposizioni fiscali dello Stato italiano.

Tale inganno politico delle autorità italiane amministratrici ha causato e continua a causare danni economici per migliaia di miliardi di euro all'attuale Free Territory, ai suoi enti pubblici, ai suoi cittadini e residenti, alle sue imprese locali ed estere, al suo Porto Franco internazionale, agli Stati che vi hanno diritti ed alle loro imprese.

Le false tesi sostenute dalle autorità italiane per simulare la sovranità dello Stato italiano sul Free Territory of Trieste hanno inoltre creato imbarazzi internazionali, poiché rivendicano la sovranità italiana anche sulle aree del Free Territory che erano state affidate all'amministrazione del governo della Jugoslavia e sono passate dal 1992 alla sovranità delle repubbliche indipendenti di Slovenia e di Croazia.

Per questi motivi le autorità amministratrici italiane hanno scelto di fondare la loro simulazione della sovranità italiana sulla tesi paradossale che il Free Territory of Trieste «*non esiste e non è mai esistito*», e tra luglio ed ottobre del 2013 hanno “codificato” questa tesi per mezzo di due sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia – TAR FVG, registrate con i numeri 400/2013 e 530/2013.

Le autorità italiane hanno utilizzato e continuano ad utilizzare impropriamente quelle due sentenze amministrative come se fossero fonti giuridiche che dimostrerebbero l'inesistenza del Free Territory of Trieste e la sovranità italiana su di esso.

In particolare, utilizzano queste sentenze per giustificare azioni illegittime a danno del Porto Franco internazionale di Trieste e dei cittadini che lo difendono, attacchi giudiziari alla libertà di stampa su questi argomenti, imposizioni fiscali illegittime dello Stato italiano e minacce di punire la resistenza fiscale del cittadini.

Quest'analisi dimostra (per i dettagli si veda in particolare il punto 5.4) che le due sentenze e gli altri atti amministrativi italiani che affermano le medesime tesi si fondano su una falsificazione sistematica, scandalosa e senza precedenti dei contenuti degli strumenti e degli atti di diritto internazionale e di diritto italiano che hanno costituito e riconoscono l'attuale Free Territory of Trieste e ne regolano l'amministrazione provvisoria.

Tale comportamento delle autorità amministratrici italiane viola perciò anche i principi della buona fede e dell'irrelevanza delle disposizioni di diritto interno stabiliti dagli artt. 26 e 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

La falsificazione così accertata conferma l'illegittimità di tutti gli atti di giurisdizione (legislativa, amministrativa, giudiziaria, fiscale) compiuti in nome e per conto dello Stato italiano a danno dell'attuale Free Territory of Trieste, del suo Porto Franco internazionale, delle sue istituzioni, dei suoi beni pubblici, dei suoi cittadini, dei suoi residenti, delle sue imprese nazionali ed estere e dei diritti degli altri Stati e delle loro imprese sul Porto Franco internazionale.

Gli atti giurisdizionali del Governo italiano e dei suoi organi nell'attuale Free Territory of Trieste e nel suo Porto Franco internazionale possono essere perciò legittimi e validi soltanto se sono compiuti nell'esercizio, per gli scopi ed entro i limiti del suo sub-mandato fiduciario speciale di amministrazione civile provvisoria in esecuzione delle norme specifiche del Trattato di Pace del 1947 e dei successivi strumenti di loro esecuzione.

2. Utilizzo della presente analisi nelle controversie.

Con il consenso del Segretariato Generale della I.P.R. F.T.T., e nei modi ed alle condizioni da esso stabiliti, la presente analisi potrà essere utilizzata nelle controversie e procedure internazionali e nazionali di natura giurisdizionale, amministrativa, giudiziaria, fiscale, commerciale, quale prova della cessazione ed inesistenza definitiva ed assoluta dal 15 settembre 1947 della sovranità dello Stato italiano sul Free Territory

of Trieste, sul suo Porto Franco internazionale, sulle sue istituzioni, sui suoi beni pubblici, sui suoi cittadini e residenti, sulle sue imprese nazionali ed estere, e sui diritti degli altri Stati e delle loro imprese sul Porto Franco internazionale del Free Territory.

3. Natura e contenuti delle sentenze amministrative italiane TAR FVG n. 400/2013 e n. 500/2013.

Nel sistema giuridico italiano i ricorsi dei soggetti di diritto privato contro atti dell'amministrazione pubblica vengono trattati dalla Giustizia amministrativa, che ha due gradi di giudizio: il Tribunale Amministrativo Regionale - TAR, quale organo di primo grado, ed il Consiglio di Stato quale organo di appello amministrativo ordinario. Il TAR FVG è il Tribunale amministrativo per la Regione Friuli Venezia Giulia.

Dal 1963 la Regione Friuli Venezia Giulia esercita in delega (v. sotto al punto 4.6) alcuni dei poteri dell'amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste affidata dal 1954 alla responsabilità del Governo italiano (non dello Stato italiano).

Le sentenze TAR FVG n. 400/2013 e n. 530/2013 sono state redatte in parallelo, utilizzando ricorsi privati differenti per sostenere con false motivazioni identiche la simulazione della sovranità dello Stato italiano sul Free Territory of Trieste e sul suo Porto Franco internazionale. La sentenza n. 530 è stata confermata dal Consiglio di Stato italiano nel 2014.

Poiché le decisioni del TAR sono assunte da un collegio di tre giudici, e quelle del Consiglio di Stato da un collegio di almeno cinque giudici, con un massimo di tredici, si può ritenere che le falsificazioni del diritto contenute nelle due sentenze in esame non siano frutto di errori professionali, ma di influenze politiche sui giudici italiani (v. sotto al punto 6).

3.1. La sentenza TAR FVG n. 400/2013.

La sentenza TAR FVG n. 400/2013 riguarda un ricorso amministrativo presentato dalla Portocittà S.p.A, che nel 2010 aveva ottenuto la concessione illegittima per 70 (settanta) anni della gran parte del Porto Franco Nord di Trieste, detto “vecchio”, per realizzarvi un progetto di urbanizzazione che viola le norme del Trattato di Pace con l'Italia del 1947 e del sub-mandato di amministrazione civile provvisoria affidato al Governo italiano dal 1954.

Il progetto di urbanizzazione fa parte di una complessa frode politico-economica italiana per ridurre le superfici attrezzate del Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste a favore di speculazioni edilizie ed immobiliari illegali, e per dirottare su porti italiani i traffici del Porto Franco internazionale del Free Territory. Tali azioni sono vietate dagli artt. 3.1 e 16.3 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace.

Il valore della frode è di circa 3 miliardi di euro per le speculazioni edilizie ed immobiliari illegali, e di migliaia di miliardi di euro per il dirottamento illegale dei traffici portuali.

Con il ricorso, presentato il 28.2.2013 l'amministratore della Portocittà S.p.A, Enrico Maltauro (arrestato nel 2014 a Milano per corruzione in grandi appalti), chiedeva l'annullamento della concessione ed il risarcimento dei danni affermando che l'Autorità Portuale di Trieste gli aveva nascosto l'esistenza del vincolo di Porto Franco internazionale che impediva l'urbanizzazione.

Il ricorso era stato presentato fuori termini di legge, e la motivazione era palesemente falsa perché il vincolo giuridico di Porto Franco era notorio, reso visibile dalla recinzione doganale dell'area, ed era stato comunicato per iscritto a tutti i soggetti che avevano chiesto la concessione.

I giudici amministrativi italiani del TAR FVG dovevano perciò dichiarare il ricorso inammissibile perché tardivo, e se lo avessero ammesso avrebbero dovuto respingerlo in poche righe dichiarandolo fondato su una falsificazione evidente dei fatti e condannando perciò la Portocittà S.p.A. a pagare le spese di giudizio.

Il giudici del TAR FVG hanno invece ammesso il ricorso e lo hanno utilizzato per emettere una sentenza politica di 54 pagine che dà copertura pseudo-giuridica alla simulazione della sovranità italiana sul Free Territory of Trieste ed alla frode politico-economica italiana a danno del Porto Franco internazionale.

A questo scopo la sentenza falsifica le norme dei Trattati e le leggi italiane per affermare in 32 pagine, dal punto 9 a 16.2, che il Free Territory non è mai esistito, che Trieste è sottoposta alla sovranità dell'Italia, ed afferma su tale falso presupposto che lo Stato italiano avrebbe perciò il diritto di disporre del Porto Franco come cosa propria, senza vincoli internazionali, e di trasferirlo od estenderlo anche a porti ed interporti della Repubblica Italiana. La sentenza ha inoltre esonerato la Portocittà S.p.A. dal pagare le spese di giudizio.

3.2. La sentenza TAR FVG n. 530/2013.

La sentenza TAR FVG n. 530/2013 riguarda invece un ricorso amministrativo con cui 57 cittadini dell'attuale Free Territory of Trieste avevano chiesto l'annullamento dell'atto di indizione delle elezioni del Consiglio Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia.

I ricorrenti affermavano che la legge costituzionale italiana n. 1/1963 che ha approvato lo Statuto della Regione, comprese le norme elettorali, era giuridicamente nulla ed anticostituzionale perché ha incluso nella Regione, che è un organo della Repubblica Italiana, anche i Comuni del Free Territory of Trieste, che è un altro Stato.

Tale tesi era corretta in linea di principio, per quanto riguarda il difetto assoluto di giurisdizione della Repubblica Italiana sul Free Territory of Trieste affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano.

Era però errata nei fatti, poiché i ricorrenti ignoravano che quella legge italiana era stata regolarmente estesa alla giurisdizione sovrana del Free Territory con la pubblicazione sul n. 7/1963 del Bollettino Ufficiale del Commissariato Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste (v. sotto al punto 4.6).

Ma l'errore era stato causato dalle stesse autorità amministratrici italiane, Regione e magistratura incluse, perché nei loro atti pubblici hanno sempre nascosto che quella legge viene applicata a Trieste con provvedimento giurisdizionale dell'amministrazione provvisoria del Free Territory, e non dello Stato italiano.

Inoltre il ricorso dei cittadini (ma non le sue integrazioni successive) si riferiva al Free Territory nei confini del 1947, perché essi ne ignoravano il mutamento avvenuto nel 1992 a favore della Slovenia e della Croazia, a seguito di plebisciti, per effetto di decisioni delle Nazioni Unite (v. sotto al punto 4.2).

Ma anche questo errore nel ricorso era causato dai comportamenti delle autorità amministratrici italiane, che per poter sostenere rivendicazioni dell'Italia verso la Slovenia e la Croazia hanno sempre nascosto o negato gli effetti giuridici di quelle decisioni internazionali.

I giudici amministrativi italiani avrebbero quindi dovuto respingere il ricorso in poche righe dichiarando che la Legge costituzionale italiana 1/1963 è stata regolarmente estesa al Free Territory of Trieste, correggere *pro veritate* le affermazioni dei ricorrenti sui suoi confini attuali, e riconoscere la loro buona fede compensando tra le parti le spese di giudizio.

I giudici del TAR FVG hanno invece utilizzato il ricorso per emettere una seconda sentenza politica, di 65 pagine, che ripete, completa e rinforza la copertura pseudo-giuridica data con la sentenza 400/2013 alla simulazione di sovranità italiana sul Free Territory of Trieste e sul suo Porto Franco internazionale.

A questo scopo la sentenza n. 530/2013 ricopia il testo e la numerazione da 9 a 16.2 delle 32 pagine della sentenza 400/2013 che falsificano le norme dei trattati per affermare che il Free Territory of Trieste non esiste ed è sotto la sovranità dello Stato italiano assieme al Porto Franco, ed utilizza le 13 pagine successive per dichiarare, su tale falso presupposto, che negare la sovranità italiana su Trieste è opinione illecita perché sovversiva, che dev'essere punita come reato contro lo Stato italiano e che minaccia la stabilità internazionale. Per questi motivi la sentenza condanna inoltre i 57 cittadini ricorrenti a pagare allo Stato italiano ed alla Regione 9.000 euro di spese di giudizio.

I ricorrenti hanno presentato appello al tribunale amministrativo italiano di secondo grado (Consiglio di Stato) che con propria sentenza n. 1350/2014 ha confermato la sentenza 530/2013 del TAR FVG senza rilevare le falsificazioni delle norme dei trattati, né l'illegittimità delle minacce contro i cittadini.

4. Premessa sullo status giuridico e politico dell'attuale Free Territory of Trieste.

Per valutare esattamente la natura e le conseguenze delle falsificazioni del diritto internazionale contenute nelle due sentenze amministrative in esame (e degli atti italiani analoghi) è necessario premettere qui alla loro analisi dettagliata (v. sotto al punto 5.4) le informazioni essenziali aggiornate sul Free Territory e sul suo Regime Provvisorio di governo.

4.1. Costituzione, sovranità e confini dello Stato.

Il Free Territory of Trieste è un piccolo Stato sovrano europeo dotato di Porto Franco internazionale al servizio di tutti gli Stati, costituito dal 15 settembre 1947 in esecuzione del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 (UNTS Vol. 49, n. 747) nel Regime Provvisorio di Governo stabilito dall'Allegato VII del Trattato. La garanzia della sua integrità ed indipendenza è affidata direttamente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Risoluzione S/RES/16 del 1947; Trattato di Pace, art. 21.1).

Le norme del Trattato di Pace con l'Italia che costituiscono e regolano il Free Territory of Trieste sono gli artt. 4, 21, 22, 48 n. 5, 78 n.7, 79 n. 6 g, 85 e gli Allegati I D (Cartografia), VI (Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste), VII (Strumento per il Regime Provvisorio del Territorio Libero di Trieste), VIII (Strumento per il Porto Franco di Trieste), IX (Disposizioni tecniche riguardanti il Territorio Libero di Trieste), X (Provvedimenti economici e finanziari relativi al Territorio Libero di Trieste).

La Repubblica Italiana ha sottoscritto, ratificato ed eseguito il Trattato di Pace senza riserve (DLCPS 890/1947, L. 811/1947, L. 3054/1952), ed ha riconosciuto l'avvenuta costituzione del Free Territory of Trieste dal 15 settembre 1947 nel Regime Provvisorio con accordi bilaterali in esecuzione del Trattato di pace (DPR 1630/1948), con accordi multilaterali e nelle organizzazioni internazionali (GATT, ERP, ICPO, OEEC, EPU, ECMT ed altri) e con nuove leggi interne in materia di rappresentanza diplomatica, confini terrestri e marittimi, cittadinanza, elezioni, riconoscimento delle professioni, circoscrizioni giudiziarie, amministrative e doganali, ferrovie, servizi postali, targhe automobilistiche, indennizzi e danni di guerra, etc.

Dalla data dell'entrata in vigore del Trattato di Pace con l'Italia il Free Territory of Trieste, ed in parte il suo Porto Franco internazionale, sono succeduti *ex lege* allo Stato italiano anche quali nuovi proprietari di tutti i beni pubblici ex-italiani situati entro i confini del Free Territory e del Porto Franco (Allegato X, art. 1; Allegato VIII, art. 2.1.).

4.2. Suddivisioni amministrative iniziali e mutamento dei confini dal 1992.

Nel Regime Provvisorio di Governo il Free Territory of Trieste venne inizialmente suddiviso in due Zone amministrative: una Zona principale "A", formata dalla capitale Trieste con il Porto Franco internazionale e cinque Comuni minori, ed una Zona secondaria "B" formata da una fascia costiera aggiunta per dare al Porto Franco un accesso diretto alle acque internazionali.

Nel 1992 le Nazioni Unite hanno riconosciuto le nuove Repubbliche indipendenti di Slovenia e Croazia, a seguito di plebisciti, negli attuali confini che includono anche l'accessoria ex Zona "B" del Free Territory.

Il riconoscimento internazionale ha quindi modificato i confini originari del Free Territory of Trieste verso l'ex Jugoslavia per gli effetti dell'art. 30.3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati. L'attuale Free Territory of Trieste confina perciò con la Repubblica di Slovenia e con l'Italia.

Per tali motivi la trattazione della materia in quest'analisi si riferisce allo status dell'attuale Free Territory of Trieste, senza più considerarne l'ex Zona secondaria passata sotto le sovranità della Slovenia e della Croazia.

4.3. Il Regime Provvisorio di governo.

Il Regime Provvisorio di governo del Free Territory of Trieste è un mandato speciale di amministrazione fiduciaria (*trusteeship*) internazionale delle Nazioni Unite relativo ad uno Stato sovrano già costituito dal Trattato di Pace.

Per tale motivo il mandato non ha limiti temporali, non può venire affidato ad un altro Stato sovrano, è regolato direttamente dall'Allegato VII del Trattato, e non dall'*UN international Trusteeship System*, e la vigilanza sull'attuazione del mandato è esercitata dal Consiglio di Sicurezza, e non dall'*UN Trusteeship Council*.

4.3.1. Le due fasi del Regime Provvisorio.

L'art. 1 dell'Allegato VII del Trattato di Pace suddivide il Regime Provvisorio del Free Territory of Trieste in due fasi: una fase iniziale affidata ad un Governo provvisorio militare insediato con la costituzione dello Stato (15 settembre 1947), ed una fase conclusiva affidata ad un Governatore civile nominato successivamente dal Consiglio di Sicurezza con l'incarico di avviare l'attuazione completa dello Statuto Permanente del Free Territory, stabilito dall'Allegato VI del Trattato. Il Trattato non stabilisce una data entro la quale debba essere nominato il Governatore.

Le funzioni del governo provvisorio iniziale sono estese e regolate dall'art. 2, ultimo comma, dell'Allegato VII, che stabilisce l'applicazione diretta di tutte le norme dello Statuto Permanente compatibili con il Regime Provvisorio.

4.3.2. L'applicazione del Regime Provvisorio.

La prima fase del Regime Provvisorio dell'attuale Free Territory of Trieste è stata affidata, come stabilito dall'art. 1 dell'Allegato VII del Trattato di Pace, ad un primo Governo provvisorio di Stato affidato alla responsabilità dei Comandi militari dei Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, che amministravano Trieste dal 1945 con l'*Allied Military Government Venezia Giulia – A.M.G. V.G.*

L'A.M.G. V.G. amministrava Trieste, il suo Porto Franco ed una Zona di collegamento ferroviario sino al confine austriaco, ed era costituito come governo d'occupazione militare in esecuzione delle clausole d'armistizio e di resa senza condizioni dell'Italia (Cassibile, 3.9.1943; Malta, 29.9.1943) e dell'*Agreement between the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Yugoslavia relating to the provisional administration of Venezia Giulia*, firmato a Belgrado il 9 giugno 1945 (UNTS Vol. 139, n. 464).

In esecuzione del Trattato di Pace, il 15 settembre 1947 i Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito posero fine all'A.M.G. V.G. e costituirono nella principale Zona A del Free

Territory of Trieste il suo primo Governo provvisorio di Stato quale *Allied Military Government Free Territory of Trieste* – A.M.G. F.T.T. retto da un Comandante (Commander) con la funzione di Governatore militare, che con il suo Proclama/Proclamation No. 1 dichiarò l'avvenuta costituzione del nuovo Stato in esecuzione delle norme del Trattato di Pace sotto la protezione del Consiglio di Sicurezza (*The Allied Military Government British-United States Zone, Official Gazette, Vol 1, No. 1 of 16 September 1947*).

Con provvedimenti legislativi (*Orders*) ulteriori l'A.M.G. F.T.T. stabilì le prime strutture del governo di Stato del Free Territory separandole totalmente da quelle dello Stato italiano (*Orders* No. 2/1947, 8/1947, 76/1947, 55/1948, 78/1948, 146/1948, 183/1948, 264/1948, 345/1948, 152/1949, 172/1949, etc.) ed a questo scopo costituì anche l'attuale Provincia di Trieste quale ente autonomo del Free Territory (Order 259/1948).

Poiché l'A.M.G. F.T.T. governava la principale Zona “A” del nuovo Stato, assunse anche la rappresentanza estera del Free Territory of Trieste e la esercitò nelle relazioni con gli altri Stati, con le Nazioni Unite, con le altre organizzazioni internazionali e nei Trattati bilaterali e multilaterali, mentre l'analogo organo di amministrazione dell'accessoria Zona “B” affidato ai Comandi militari del Governo federale jugoslavo (*Vojaška Uprava Jugoslovanske Armade Svobodnega Tržaškega Ozemlja* – V.U.J.A. S.T.O.) assunse un ruolo secondario.

4.4. La sub-delega del mandato di amministrazione provvisoria.

Dopo che il Free Territory of Trieste venne costituito nella prima fase del suo Regime Provvisorio, i contrasti politici della guerra fredda nel Consiglio di Sicurezza resero impossibile nominare il Governatore civile nei tempi brevi (ma senza data stabilita) previsti dalle norme specifiche del Trattato di Pace.

Questo ritardo pose ai Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito il problema di non prolungare eccessivamente l'impegno dei propri Comandi militari nell'esercizio del mandato di amministrazione fiduciaria del Free Territory of Trieste per conto delle Nazioni Unite. I due Governi predisposero perciò gradualmente una suddivisione del mandato per sub-delegare l'amministrazione civile provvisoria al Governo italiano, e la difesa militare alla NATO.

A questo scopo con un *Memorandum of understanding regarding administration in Zone A of the Free Territory of Trieste* firmato a Londra il 9 maggio 1952 i Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito affidarono l'amministrazione civile a funzionari forniti dal Governo italiano, conservando le funzioni superiori di governo e la difesa militare del Free Territory, e l'8 ottobre 1953 annunciarono ufficialmente l'intenzione di ritirare le proprie truppe e di formalizzare un sub-mandato di amministrazione civile provvisoria al Governo italiano.

Con il successivo *Memorandum of understanding (with annexes and exchange of notes regarding the Free Territory of Trieste)* firmato a Londra il 5 ottobre 1954 (UNTS, Vol.

235 n. 3297), i Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito sub-delegarono quale *practical arrangement* l'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste alla responsabilità del Governo italiano (non allo Stato italiano, perché si sarebbe creato un conflitto di sovranità tra Free Territory ed Italia), ed il Governo jugoslavo convertì la propria amministrazione militare della Zona “B” in amministrazione civile.

L'allegato I del Memorandum indica la linea di demarcazione tra le due Zone amministrative, apportandovi correzioni concordate, e la distingue dal confine di Stato del il Free Territory con la Jugoslavia.

Il sub-mandato di amministrazione civile provvisoria è inoltre vincolato a due regimi minimi di garanzia, rispettivamente per il trattamento delle minoranze linguistiche (art. 4 ed Allegato II) e per il mantenimento del Porto Franco internazionale da parte del Governo italiano (art. 5) in conformità – *general accordance* – con gli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace. Tali garanzie minime non sostituiscono gli obblighi maggiori stabiliti dal Trattato di Pace su queste materie.

Con il sub-mandato di amministrazione civile provvisoria della principale Zona “A” il Governo italiano ha assunto dall'A.M.G. F.T.T. anche la rappresentanza estera del Free Territory of Trieste verso gli altri Stati e verso le organizzazioni internazionali (OEEC, EPU, ECMT, ICPO, etc.), nelle quali si è impegnata con dichiarazioni formali ad esercitarla per mezzo della rappresentanza diplomatica dell'Italia (v. sotto ai punti 4.5, 5.4.3.1, 5.4.3.4, 5.4.3.7) e negli accordi economici internazionali (GATT, etc.)

Per tale motivo i trattati comunitari europei vengono applicati all'attuale Free Territory of Trieste in esecuzione della clausola speciale che riguarda i territori europei dei quali uno Stato membro (in questo caso l'Italia) esercita la rappresentanza estera, ma non ha la sovranità: art. 79 TCECA, art. art. 198 TCEEA, art. 229 TCE, 227 n. 4 TCEE, 355 n. 3 TFUE.

Il Parlamento italiano ha preso atto del Memorandum d'intesa del 1954, ma non ne ha votata la ratifica perché è un mandato di amministrazione fiduciaria, che come tale non produce modifiche territoriali (Costituzione italiana, art. 80) e prevede un bilancio separato per lo Stato amministrato.

Con atti successivi i Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito hanno sub-affidato la difesa dell'attuale Free Territory of Trieste alla NATO, estendendovi la copertura militare data all'Italia (v. in particolare: NATO Doc. PO/55/341).

Per questo motivo nel Free Territory of Trieste le forze militari dei Paesi membri della NATO, inclusa l'Italia, possono operare solo in funzione ed osservanza dell'art. 3 dell'Allegato VI del Trattato di pace, cioè come forze di difesa del Free Territory per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e non hanno il diritto di reclutare i cittadini del Free Territory.

4.5. La permanenza del mandato amministrativo primario.

Il Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954 è un accordo esecutivo aggiunto al Trattato di Pace dai Governi dei Paesi coinvolti nell'esercizio della prima fase del Regime Provvisorio del Free Territory of Trieste, allo scopo di migliorarne l'esecuzione con dei “*practical arrangements*”, che come tali non modificano le norme del Trattato di Pace.

Le sub-deleghe del mandato fiduciario al Governo italiano per l'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste, ed alla NATO per la difesa militare, non hanno perciò annullato, ma eseguito il mandato primario che l'art. 1 dell'Allegato VII del Trattato di Pace assegna ai Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, i quali perciò lo conservano sia quale obbligo nei confronti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dei cittadini del Free Territory, sia quale potere-dovere di controllo nei confronti del Governo italiano sub-amministratore.

Questa struttura dei rapporti giuridici internazionali riguardanti l'amministrazione fiduciaria speciale dell'attuale Free Territory of Trieste è stata confermata anche dal Trattato bilaterale italo-jugoslavo di Osimo del 10 novembre 1975, costruito per esigenze strategiche della guerra fredda come atto di rinuncia reciproca dei due Paesi a rivendicazioni territoriali senza menzionare né intaccare lo status del Free Territory of Trieste e le relative norme del Trattato di Pace (v. sotto al punto 5.4.3.8).

L'art. 7 del Trattato bilaterale di Osimo «*entre la République Italienne et la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie*» (UNTS, Vol. 1466, No. 24848) ha infatti riconosciuto la validità multilaterale del Memorandum d'intesa del 1954 e dei suoi allegati affermando che cessano di avere effetti (soltanto) nelle relazioni tra i due Stati: «*cessent d'avoir effet dans les relations entre la République Italienne et la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.*», che come tali non erano contraenti del Memorandum.

Gli accordi internazionali sopra elencati e le leggi italiane di ratifica ed esecuzione principali sono tuttora in vigore (cfr.: UNSC letter dated 20 May 1983, prot. PO 210 PI; UNSC Document S/2015/809, Annex, Chapter V, *Free Territory of Trieste*; US Department of State, *Treaties in Force*, 2013).

4.6. L'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano.

Per l'esercizio dei poteri di amministrazione civile provvisoria del proprio sub-mandato fiduciario il Governo italiano ha istituito un governo civile (*civilian government*, v. sotto al punto 5.4.3.3) sottoposto ad un Commissario Generale nominato con DPR 27 ottobre 1954 (G.U. n. 249 28.10.1954) per affidargli «*l'amministrazione del territorio di Trieste posto, con la cessazione del Governo Militare Alleato, sotto la responsabilità del Governo Italiano*».

Con proprio decreto n. 36/1954 il Commissario Generale ha dichiarato i propri poteri legislativi ed amministrativi delegati di governo civile del Free Territory of Trieste (“alta

direzione” dei servizi di Stato, vigilanza dei servizi locali, mantenimento dell'ordine pubblico), istituito una Commissione legislativa per l'esercizio dei propri poteri normativi e stabilito la struttura di governo, organizzata come l'A.M.G. F.T.T. con Direzioni equivalenti a ministeri.

Per la promulgazione dei propri provvedimenti il Commissario Generale ha sostituito la *Official Gazette* (Gazzetta Ufficiale, Uradni List) dell'A.M.G. F.T.T. con il “Bollettino Ufficiale del Commissariato Generale per il Territorio di Trieste”.

Nove anni dopo, la Repubblica Italiana ha istituito con propria legge costituzionale n. 1/1963 la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia formata sul territorio dello Stato italiano dalle province italiane di Udine e Gorizia, e vi ha aggregato amministrativamente, con riferimento agli obblighi internazionali, i Comuni del Free Territory of Trieste (v. sotto al punto 5.4.3.5.).

A questo scopo l'art. 70 di tale legge ha trasferito l'esercizio dei poteri delegati (normativi ed amministrativi) di amministrazione fiduciaria dell'attuale Free Territory of Trieste dal Commissario Generale del Governo a tre nuovi organi, che sono entrati in funzione nel 1964: principalmente al Commissario Generale del Governo italiano nella Regione Friuli Venezia Giulia, e per le funzioni residue ad un Prefetto ed alla Regione stessa.

Poiché la Legge costituzionale 1/1963 è una legge dello Stato italiano resa esecutiva con la pubblicazione sulla sua Gazzetta Ufficiale, è stata resa esecutiva nella giurisdizione di Stato del Free Territory of Trieste con la successiva pubblicazione sul n. 7/1963 del Bollettino Ufficiale del Commissariato Generale per il Territorio di Trieste.

Le funzioni delegate di amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory vengono esercitate tuttora (2016) dal Commissario del Governo, con decreti normativi che hanno rango legislativo, in particolare per quanto riguarda il Porto franco internazionale, dalla Regione con provvedimenti legislativi nelle materie di sua competenza, e dal Prefetto con atti amministrativi minori.

4.7. La doppia funzione degli organi dell'amministrazione italiana.

Accettando il sub-mandato di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste, il Governo italiano ha assunto una doppia funzione, alla quale corrispondono due giurisdizioni – con i relativi poteri e responsabilità – che sono completamente diverse, e prive di connessione giuridica diretta.

Nel suo ruolo ordinario di Governo della Repubblica Italiana, il Governo italiano esercita infatti funzioni esecutive, ne è responsabile verso il Parlamento italiano ed il popolo italiano, e verso gli altri Stati e la Comunità internazionale per quanto riguarda gli obblighi internazionali dell'Italia.

I rapporti giuridici fra la Repubblica Italiana, il suo Governo in tale funzione ed il Free Territory of Trieste consistono soltanto nel rispetto degli obblighi internazionali stabiliti

dal Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 e dal Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 quale strumento esecutivo aggiunto del Trattato.

Nella funzione acquisita di sub-amministratore civile provvisorio del Free Territory of Trieste, il Governo italiano esercita invece la giurisdizione di Stato del Free Territory. Poiché il Governo italiano utilizza per l'amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste funzionari, strutture ed organi (amministrativi, giudiziari, fiscali, di polizia, ecc.) messi a disposizione dalla Repubblica Italiana, anch'essi assumono questa doppia funzione, perché in patria operano nella giurisdizione dello Stato italiano, e nel Free Territory of Trieste operano in una giurisdizione estera (per la quale avrebbero anche diritto a retribuzioni speciali).

Altrettanto vale per i militari delle forze armate italiane, perché in patria difendono la Repubblica Italiana sotto il comando del suo Presidente, mentre nel Free Territory of Trieste esercitano la difesa militare del Free Territory sub-delegata alla NATO con il consenso del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e ne devono rispondere ai Comandi militari dei Governi deleganti, che sono quelli degli Stati Uniti e del Regno Unito.

In concreto: i poteri esercitati nel Free Territory of Trieste dal Governo italiano e dagli organi da esso delegati a tale funzione, incluse la magistratura (amministrativa, civile, penale, tributaria) e la Regione Friuli Venezia Giulia, sono legittimi a condizione che vengano esercitati nel nome e per conto del Free Territory amministrato, secondo il titolo e per gli scopi del mandato di amministrazione fiduciaria speciale. E così la presenza di militari italiani nel Free Territory.

Ma tali poteri diventano tutti illegittimi se vengono esercitati nel Free Territory of Trieste in nome e per conto dello Stato italiano, simulando che il Free Territory non esista e che lo Stato italiano ne abbia conservata od acquisita la sovranità.

4.8. La simulazione della sovranità italiana.

Il Governo italiano amministratore provvisorio ha simulato gradualmente la sovranità dello Stato italiano sul Free Territory of Trieste approfittando delle complesse situazioni politiche della guerra fredda (1945-1989), della crisi politica della Jugoslavia (1989-1991) e della sua dissoluzione conflittuale (1991-1995, Kosovo 1996-1999).

A questo scopo il Governo italiano ha anche omesso di esercitare la rappresentanza estera del Free Territory. Dal 16 settembre 2015 la rappresentanza estera provvisoria è stata perciò riattivata dalla I.P.R. F.T.T. su delega diretta di un numero rilevante di soggetti giuridici titolari dei diritti così violati dal Governo italiano e dallo Stato italiano.

I politici italiani hanno utilizzato la simulazione di sovranità per giustificare rivendicazioni territoriali dell'Italia sulla “Zona B” e sull'Istria slovena e croata, e per favorire i porti italiani soffocando illegalmente l'economia ed il Porto Franco internazionale del Free Territory con imposizioni fiscali illecite ed altre violazioni.

Le rivendicazioni territoriali italiane sono state incrementate pericolosamente durante la dissoluzione della Jugoslavia. Le propagande revansciste di Stato dell'Italia verso la Slovenia e la Croazia sono state poi attenuate, ma non dismesse (2016).

Le operazioni italiane per soffocare l'economia ed il Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste con imposizioni fiscali illecite ed altre violazioni vengono incrementate con pressione crescente dal 2015, ed è provato che le due sentenze TAR FVG qui analizzate sono strumenti primari di tali operazioni.

Dal punto di vista giuridico la simulazione della sovranità italiana sull'attuale Free Territory of Trieste è un abuso politico in violazione dei diritti dello Stato e dei cittadini del Free Territory, dei diritti degli altri Stati sul Porto Franco, del diritto internazionale e dello stesso ordinamento costituzionale italiano.

I funzionari ed i pubblici amministratori che compiono atti di simulazione della sovranità italiana sull'attuale Free Territory se ne assumono perciò, oltre alle responsabilità morali, anche quelle penali, civili ed amministrative (v. sotto al punto 7).

4.9. La struttura della simulazione di sovranità.

La simulazione di sovranità è stata costruita confondendo e sovrapponendo gradualmente le differenti funzioni del Governo italiano e dei suoi organi nello Stato italiano e nel Free Territory of Trieste, coprendo l'inganno con intense attività di propaganda e disinformazione, e disattivando la rappresentanza estera del Free Territory.

Poiché la simulazione non è sostenibile davanti alle Nazioni Unite, il Governo italiano si è limitato ad imporla nel Free Territory, reprimendo il dissenso locale, ed all'opinione pubblica italiana, che ignora l'esistenza di tale questione di diritto internazionale e di diritti economici.

Con il tempo quest'operazione ha impedito o cancellato la consapevolezza dell'esistenza e dei diritti del Free Territory of Trieste in molta parte della sua stessa popolazione sovrana, nell'opinione pubblica italiana e negli stessi funzionari italiani in servizio nel Free Territory, ed ha influenzato una gran parte degli storici con le sue false informazioni, che si trovano perciò diffuse anche in rete.

La disattivazione della rappresentanza estera del Free Territory ha fatto inoltre “dimenticare” a molti altri Paesi l'esistenza del Free Territory in amministrazione fiduciaria speciale ed il fatto che l'Italia viola anche i loro diritti sul Porto Franco internazionale, paralizzandone il ruolo rilevante per gli equilibri economici e politico-strategici del Sud Est Europa e del Mediterraneo.

4.10. Il conflitto di interessi del governo amministratore italiano.

La simulazione di sovranità dello Stato italiano sul Free Territory of Trieste ha creato un evidente conflitto di interessi tra le due differenti funzioni del Governo italiano come

governo della Repubblica Italiana e come amministratore fiduciario speciale del Free Territory e del suo Porto Franco internazionale.

Il conflitto di interessi non è teorico né ideologico, ma economico, perché lo stesso Governo italiano assegna illegalmente allo Stato italiano, di cui è il Governo permanente, tutte le risorse produttive, finanziarie e fiscali del piccolo Stato confinante di cui è il Governo amministratore provvisorio.

La violazione del mandato fiduciario è evidente, perché il Governo amministratore ha il dovere di difendere lo status e l'ordinamento giuridico del Free Territory le necessità ed il benessere della sua popolazione sovrana ed i diritti di tutti gli Stati sul suo Porto Franco internazionale (Trattato di Pace con l'Italia: art. 21, Allegato VII art. 2, Allegato VIII).

Il conflitto di interessi, ed i danni economici conseguenti, sono incrementati da pressioni crescenti (2013-2016) del Governo italiano per soffocare l'economia ed il Porto Franco internazionale dell'attuale Free Territory of Trieste a favore dell'economia e dei porti dello Stato italiano.

Per ripristinare la legalità internazionale il Governo italiano dovrebbe perciò cessare la simulazione di sovranità dello Stato italiano sul Free Territory of Trieste e sul suo Porto Franco internazionale, e ripristinarne nei tempi più brevi la corretta sub-amministrazione fiduciaria sino alla nomina del Governatore (Trattato di Pace con l'Italia, Allegato VII, art. 1).

I Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, quali amministratori primari, conservano la facoltà di sospendere il sub-mandato affidato al governo italiano e riassumere direttamente l'esercizio del mandato di amministrazione provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale, o di sub-delegarlo al Governo di un altro Paese, informandone il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il precedente negativo del Governo italiano suggerirebbe che il sub-mandato venisse affidato al Governo di uno Stato che non sia confinante, e che abbia interesse legittimo allo sviluppo economico del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale.

Una parte significativa della popolazione sovrana del Free Territory si è già espressa a favore del Governo dell'Austria (che ha difeso Trieste dal 1382 al 1918 ed ha creato e sviluppato il suo Porto Franco dal 1719 al 1918), con raccolte di firme in parte già inviate al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dal Movimento Trieste Libera, che ne ha delegata la rappresentanza alla I.P.R. F.T.T.

5. La falsificazione dei trattati internazionali e del diritto italiano nelle sentenze TAR VG n. 400/2013 e n. 530/2013.

I comportamenti illegittimi ed il conflitto d'interessi del Governo italiano sono confermati con assoluta evidenza dall'analisi puntuale delle falsificazioni dei trattati

internazionali e del diritto italiano utilizzate nelle due sentenze 400/2013 e 530/2013 per simulare la sovranità dello Stato italiano sul Free Territory of Trieste.

5.1. Campione d'analisi.

I punti identici da 9 a 16.2 delle sentenze TAR FVG n. 400/2013 e 530/213 forniscono il campione d'analisi più completo ed aggiornato delle falsificazioni del diritto internazionale e del diritto italiano compiute per simulare la sovranità dello Stato italiano sul Free Territory of Trieste e sul suo Porto Franco internazionale.

Le conclusioni false del campione di analisi, che è identico, con variazioni minime, nelle due sentenze, sono così riassunte al punto 25 della sentenza n. 530/2013:

25. In conclusiva ed estrema sintesi, il cosiddetto territorio libero di Trieste giuridicamente non è mai esistito e non esiste. La sua astratta previsione ad opera del Trattato di pace di Parigi del 1947, mai attuata, è stata espressamente e legittimamente abrogata da altri Trattati internazionali, in particolare dal Memorandum di Londra del 1954, dal Trattato di Helsinki del 1975 e dal Trattato di Osimo sempre del 1975, con disposizioni confermate da numerosi altri accordi internazionali.

Al successivo punto 5.4 dimostreremo *per tabulas* che tutte queste affermazioni sono grossolanamente false, perché smentite sia dalle norme degli strumenti internazionali che le due sentenze falsificano scandalosamente, sia dagli strumenti di diritto internazionale e di diritto italiano che le sentenze omettono di menzionare.

5.2. Conseguenze sulle questioni subordinate.

Le conseguenze logico-giuridiche della dimostrazione dell'esistenza giuridica, storica e di fatto dell'attuale Free Territory of Trieste dal 15 settembre 1947, e dell'inesistenza della sovranità italiana su di esso da tale data, si estendono a tutte le questioni subordinate, dimostrando:

a) la falsità e l'illegittimità di tutte le tesi sulla presunta sovranità della Repubblica Italiana sul Porto Franco internazionale di Trieste (v. sotto al punto 5.4.3.9) e sul suo declassamento da porto franco internazionale a porto franco italiano e comunitario enunciate dalla sentenza TAR FVG n. 400/2013, che le riassume al suo punto 50:

«50. In estrema e conclusiva sintesi: il porto franco di Trieste costituisce un obbligo internazionale vincolante per l'Italia, è una zona delimitata, al servizio del porto, sotto sovranità italiana ed è territorio comunitario considerato extradoganale, dove si gode della franchigia doganale e di altri benefici connessi, tra cui il differito doganale.[...]»

b) la falsità e l'illegittimità di tutte le affermazioni con cui, nel falso presupposto della sovranità italiana, la sentenza TAR FVG n. 400/2013 al suo punto 43 attribuisce allo Stato italiano, a suoi organi ed alle sue leggi l'inesistente potere giurisdizionale di ridurre, ampliare e spostare i punti franchi del Porto Franco internazionale di Trieste entro l'attuale Free Territory (indicandolo come “la Provincia di Trieste”) con

provvedimenti del Commissario del Governo, e con decreto ministeriale italiano anche a località italiane situate fuori dai confini del Free Territory (Monfalcone, Cervignano, ed oltre).

c) l'illegittimità di tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi, fiscali e giudiziari emessi a danno del Porto Franco internazionale di Trieste, e delle imprese che vi operano o chiedono di operarvi, da autorità italiane nel presupposto esplicito od implicito dell'inesistente sovranità dello Stato italiano sul Free Territory.

d) l'illegittimità di tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi, fiscali e giudiziari emessi da autorità italiane a danno di istituzioni, beni pubblici, cittadini, residenti, imprese nazionali ed estere dell'attuale Free Territory of Trieste nel presupposto esplicito od implicito dell'inesistente sovranità dello Stato italiano su di esso.

5.3. Criterio d'analisi.

Le parti identiche delle sentenze TAR FVG n. 400/2013 e n. 530/2013 che vorrebbero dimostrare l'inesistenza del Free Territory of Trieste e la sovranità italiana su di esso si estendono per 32 pagine con una struttura argomentativa volutamente caotica, ridondante ed imprecisa nel linguaggio, costruita attorno ad un sistema fallace di “prova circolare” (*circulus in probando, circular reasoning*).

La tesi conclusiva che il Free Territory of Trieste «*giuridicamente non è mai esistito e non esiste*» viene infatti anticipata in premessa e ripetuta sino alla fine entro un groviglio di affermazioni false, interpretazioni, falsi sillogismi, opinioni, dichiarazioni politiche ed altre considerazioni irrilevanti.

Abbiamo dovuto perciò estrarre dal disordine prolisso del testo delle due sentenze una sintesi delle affermazioni principali che sorreggono per gerarchia logica l'intera costruzione ingannevole e sono smentite dal semplice confronto diretto con gli strumenti giuridici che sono stati falsificati oppure omessi dai giudici amministrativi italiani.

5.4. Falsificazioni contenute nelle due sentenze e loro confutazione.

La tesi che i giudici amministrativi italiani sostengono nelle due sentenze 400/2013 e 530/2013 per affermare falsamente l'inesistenza del Free Territory of Trieste e la sovranità italiana su di esso può venire così riassunta e confutata secondo la gerarchia logica degli argomenti:

5.4.1. Falsificazione delle norme del Trattato di Pace.

Le sentenze n. 400 e 530/2013 del TAR FVG pongono a fondamento logico-giuridico dell'intera tesi di inesistenza del Free Territory of Trieste, e di conseguente sovranità dello Stato italiano su di esso, l'affermazione che per costituire il Free Territory nel Regime Provvisorio stabilito dal Trattato di Pace fosse necessaria la nomina del Governatore, che non è ancora avvenuta.

A questo scopo i giudici amministrativi italiani hanno affermato nelle due sentenze che *«la parte del Trattato di pace relativa al territorio libero non è stata mai attuata»* perché *«la nascita del territorio libero e il conseguente passaggio della sovranità allo stesso erano condizionati almeno dal primo atto istitutivo di detto territorio libero, cioè dalla nomina da parte del Consiglio di sicurezza del suo governatore»* dato che *«solo con la nomina del governatore si potevano applicare lo statuto provvisorio prima e quello definitivo poi»* ma *«la designazione del governatore non avvenne mai e quindi il territorio libero non venne mai ad esistenza e non si ebbe alcun trasferimento di sovranità.»*, e per tale motivo *«il territorio previsto dal Trattato di pace come facente parte del territorio libero di Trieste venne amministrato, dal 1947, per quanto riguarda la zona B, [...], da un governo militare jugoslavo e, per quanto riguarda la zona A, [...], da un governo militare anglo-americano»* quale *«duplice occupazione militare-armistiziale»*.

Confutazione.

Le affermazioni che fosse necessaria la nomina del Governatore per costituire il Free Territory of Trieste nel Regime Provvisorio e che il Free Territory sia perciò rimasto sotto occupazione militare armistiziale sono falsificazioni grossolane delle relative norme del Trattato di Pace e della loro attuazione avvenuta, poiché:

a) in realtà le norme del Trattato di pace stabiliscono la costituzione immediata del Free Territory of Trieste quale Stato sovrano, con cessazione della sovranità italiana, all'entrata in vigore del Trattato di Pace (art. 21.2) nel Regime Provvisorio affidato inizialmente, sino alla nomina del Governatore, ai Comandi delle Forze Alleate già presenti (Allegato VII, artt. 1 e 5 a), ed il Regime Provvisorio impone anche l'obbligo di applicare tutte le norme compatibili dello Statuto Permanente (Allegato VII, art. 2 penultimo comma).

Note: Treaty of Peace with Italy, signed at Paris, on 10 February 1947, Art. 21: «1. There is hereby constituted the Free Territory of Trieste, [...]. The Free Territory of Trieste is recognized by the Allied and Associated Powers and by Italy, which agree that its integrity and independence shall be assured by the Security Council of the United Nations. 2. Italian sovereignty over the area constituting the Free Territory of Trieste, as above defined, shall be terminated upon the coming into force of the present Treaty. [...].»

Annex VII, art. 2 «[...] Likewise all other provisions of the Permanent Statute shall be applicable during the period of the Provisional Regime as and when these provisions prove to be applicable and in so far as they are not superseded by the present Instrument. [...].»

b) in esecuzione di tali norme, il Free Territory è stato regolarmente costituito quale Stato sovrano nella prima fase del Regime Provvisorio all'entrata in vigore del Trattato di Pace il 15 settembre 1947, con l'insediamento immediato e coordinato dell'*Allied Military Government Free Territory of Trieste - A.M.G. F.T.T.*) britannico-statunitense nella principale Zona A, che esercitava anche la rappresentanza estera del Free Territory, e dell'omologa V.U.J.A. S.T.O. jugoslava nell'accessoria Zona B, che hanno organizzato le prime strutture di Governo del nuovo Stato (v. sopra al punto 4.4).

c) la differenza dalle ex-colonie italiane poste sotto amministrazione internazionale diretta (Libia) o fiduciaria (Somalia) per un periodo definito, il Free Territory of Trieste

è uno Stato costituito direttamente dal Trattato di Pace. Il Trattato perciò non stabilisce alcun termine di durata del Regime Provvisorio del Free Territory, né per la sua fase iniziale, né per la nomina ed entrata in carica del Governatore, che il Trattato subordina invece alle condizioni politiche internazionali con la formula generica «*at the earliest possible moment*» (“prima possibile”: Allegato VII, art. 1). La durata dell'attesa della nomina del Governatore può quindi creare disagi pratici, ma non influisce in alcun modo sull'esistenza giuridica del Free Territory of Trieste quale Stato sovrano costituito nella prima fase del suo Regime Provvisorio, e del Porto Franco internazionale del Free Territory quale suo ente di Stato (*state corporation*).

d) il Free Territory of Trieste così costituito ha *ab origine* tutti i requisiti delle soggettività internazionale effettiva (principio effettività) stabiliti dalla Convenzione di Montevideo: popolazione permanente, territorio definito, governo, capacità di intrattenere rapporti con altri Stati.

e) il patrimonio di Stato del Free Territory of Trieste è stato costituito con la successione immediata e gratuita *ex lege* (Trattato di Pace, Allegato X, art. 1; Allegato VIII, art. 2.1.) del Free Territory e del suo Porto Franco internazionale nella proprietà di tutti i beni pubblici ex-italiani, e di quelli del cessato Partito fascista italiano, entro i confini del Free Territory e del Porto Franco. La gestione di beni è stata affidata all'Amministrazione delle Finanze del Free Territory of Trieste.

Note: il trasferimento automatico per successione di Stato degli ex beni pubblici italiani al Free Territory of Trieste in esecuzione del Trattato di Pace con l'Italia è avvenuto con l'entrata in vigore del Trattato il 15 settembre 1947, per legge e quindi senza necessità di registrare il cambio di proprietà (UN Doc. A/CN.4/226, Third report on succession of States in respect of matters other than treaties, Extract from the Yearbook of the International Law Commission, 1970, Vol. II, Part Two, Article 2. Property apparteining to sovereignty, III. Automatic transfer, 27, (b), Note 102).

Per il trasferimento delle proprietà dei beni dell'ex partito fascista, l'Amministrazione delle Finanze (sezione Demanio) del Free Territory of Trieste ha invece chiesto ed ottenuto la registrazione (intavolazione) della proprietà al “*Demanio dello Stato del T.L.T.*” (Territorio Libero di Trieste): v. Ufficio Tavolare di Trieste, atti sub GN 1822/49.

f) Con l'insediamento del Governo britannico-americano e dell'Amministrazione Militare jugoslava del Free Territory of Trieste costituito quale nuovo Stato sovrano dal 15.9.1947 è cessato il precedente regime di occupazione militare armistiziale 1945-47 che amministrava la più ampia ex “Venezia Giulia”, suddivisa in due diverse e più vaste zone A e B (v. sopra al punto 4.4).

g) La Repubblica italiana ha ratificato ed eseguito senza riserve il Trattato di pace (Legge 2 agosto 1947, n. 811, di autorizzazione al Governo della Repubblica a ratificare senza riserve il Trattato; Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947, n. 1430, di esecuzione del Trattato; Legge n. 3054 del 25/11/1952 di ratifica del Decreto Legislativo 28 novembre 1947, n. 1430) ed ha riconosciuto direttamente l'avvenuta costituzione effettiva del Free Territory of Trieste quale Stato sovrano nel Regime Provvisorio dal 15 settembre 1947, i suoi effetti e la sua rappresentanza estera, esercitata dall'A.M.G. F.T.T. anche per mezzo accordi bilaterali (DPR 1630/1948), entro le organizzazioni internazionali delle quali ambedue gli Stati sono divenuti membri: ERP, ECA, MSA, OEEC (attuale OECD), EPU (poi IMA, attuale IMF), ECMT, ICPO (Interpol), in accordi ed organizzazioni internazionali di

libero commercio (GATT–WTO), e con leggi nazionali italiane in materia di rappresentanza diplomatica, confini terrestri e marittimi, cittadinanza, elezioni, riconoscimento delle professioni, circoscrizioni giudiziarie, amministrative e doganali, ferrovie, servizi postali, targhe automobilistiche, indennizzi e danni di guerra, etc.

Note: si vedano in particolare:

– DLCPS 1430/1947: art. 1: «Piena, ed intera esecuzione è data, all'annesso Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, ed entrato in vigore il 16 settembre 1947.» art. 4: «[...] Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.»

– DPR 1630/1948, Allegato 1: «Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Comando Militare Britannico e degli Stati Uniti con funzioni di Governo della rispettiva zona del Territorio Libero di Trieste (nel testo indicato come “il Comando di Zona”) per regolare alcune questioni finanziarie sorgenti dalla esecuzione del Trattato di pace. Il Governo della Repubblica italiana ed il Comando di Zona desiderando dare esecuzione alle clausole del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 tra le Potenze Alleate ed Associate, da una parte, e l'Italia, dall'altra parte, – premesso che detto Trattato è entrato in vigore il 15 settembre 1947: e – considerato che, ai sensi dell'art. 21, da tale data si è costituito il Territorio Libero di Trieste ed è entrato in vigore lo strumento relativo al regime provvisorio, di cui all'allegato VII del medesimo Trattato: e – considerato che, ai sensi dell'art. 1 di tale allegato, fino all'assunzione dei poteri da parte del Governatore, il Territorio Libero continuerà ad essere amministrato dai Comandi Militari Alleati, entro le rispettive Zone di competenza; – vista la richiesta da parte del Comando di Zona relativa all'applicazione dell'art. 11 di detto allegato in base al quale, fino a quando non venga stabilito per il Territorio Libero un regime monetario separato, l'Italia fornirà gli strumenti monetari necessari; hanno convenuto quanto segue: [...]» // «Agreement between the British-United States Military Command with functions of Government in the relevant Zone of the Free Territory of Trieste (hereinafter referred to as “the Command of the Zone”) and the Government of the Italian Republic to regulate certain in financial questions arising from the execution of the Treaty of Peace. The Command of the Zone and the Government of the Italian Republic, desiring to put in execution the clauses of the Treaty of Peace signed in Paris on the 10th February, 1947, between the Allied and Associated Powers, of the one part, and Italy, of the other part; whereas the said Treaty came into force on the 15th September, 1947, and – whereas, within the meaning of Art. 21, the Free Territory is constituted from that date and the instrument for the provisional regime, as in Annex VII of the Treaty, has come into force, and – whereas, in the sense of art. 1 of that Annex, pending assumption of office by the Governor, the Free Territory shall continue to be administered by the Allied Military Commands, within their respective zones; in view of the request of the Command of the Zone in respect of application of Art. 11 of that Annex, on the basis of which, pending the establishment of a separate currency regime, Italy shall supply the necessary currency, have agreed on the following provisions: [...]»

– UNTS, Vol. 20, No. 314; Legge 1108/1948: Accordo di cooperazione economica fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948, art. XI «Ai termini del presente Accordo, l'espressione “Paese partecipante” significa: 1. Ogni Paese firmatario [...]. 2. Ogni altro Paese (incluse qualsiasi delle Zone di occupazione della Germania, ogni area soggetta a controllo internazionale, ed il Territorio Libero di Trieste o ciascuna delle sue Zone) [...] per tutto il periodo in cui tale Paese continua a partecipare alla Convenzione per la Cooperazione Economica Europea [...]»

h) il Governo della Repubblica Italiana ha riconosciuto direttamente l'esistenza dell'attuale Free Territory of Trieste nel Regime Provvisorio anche assumendone con il Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 il sub-mandato di amministrazione civile provvisoria, e costituendovi a questo scopo un apposito Governo civile sottoposto ad un Commissario Generale: «*a civilian government under a Commissioner General*» (vedi sopra ai punti 4.4 e 4.6).

Note: Per quanto riguarda le dichiarazioni di subentro del Governo italiano all'AMG FTT nell'amministrazione e nella rappresentanza estera dell'attuale Free Territory of Trieste, si vedano in particolare: OEEC (attuale OECD), archive documents, Code OEEC-319, 10/1948-02/55, *Trieste*, communication of the Italian Government with note of November, 22, 1954; ECMT, First Report on the activities of the European Conference of Ministers of Transport (Council of Europe – Parliamentary Assembly, Doc. 363 – 15 June 1955, ECSC-CECA, Archive document CEAB01149, pages 006-007.

5.4.1.2. Invalidità conseguente di tutte le tesi subordinate.

La prova della falsità del presupposto logico-giuridico che il Free Territory of Trieste non sia mai stato costituito, è sufficiente ad invalidare tutte le affermazioni subordinate sullo status giuridico del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale che sono contenute nelle due sentenze ed in tutti gli altri atti delle autorità italiane che siano fondati sulle medesime tesi.

È tuttavia necessario analizzare anche la struttura completa delle falsificazioni subordinate contenute nelle due sentenze per valutarne esattamente la gravità, la coordinazione sistematica e le implicazioni politico-diplomatiche ed economiche.

5.4.2. Rappresentazione ingannevole di principi e convenzioni del diritto internazionale

Le due sentenze affermano che, secondo i principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti e codificati nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, un trattato multilaterale, qual'è il Trattato di Pace con l'Italia, può venire modificato con accordi successivi (art. 30) soltanto tra alcuni degli stati firmatari, per le parti che li riguardano (art. 41), se è sopravvenuta una situazione che rende impossibile la sua esecuzione (art. 61), o per un cambiamento fondamentale delle circostanze (art. 62, la c.d. clausola “*rebus sic stantibus*”) e se, in concreto, le norme non sono state mai attuate e poi sono state abrogate. (il c.d. “principio di effettività”).

Confutazione:

La rappresentazione dei principi e delle convenzioni del diritto internazionale così proposta dalle due sentenze è ingannevole, poiché omette di precisare:

a) che secondo la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati le norme del Trattato di Pace multilaterale con l'Italia che stabiliscono confini non possono venire estinte per un cambiamento fondamentale delle circostanze (art. 62.2.a), ma soltanto con le necessarie procedure formali (artt. 39 e 40), e che l'impossibilità di esecuzione ed il cambiamento fondamentale delle circostanze non possono venire invocati da uno Stato che li abbia causati con proprie violazioni del Trattato (artt. 61.2 e 62.2.b), come nel caso dell'Italia verso l'attuale Free Territory of Trieste.

b) che per quanto riguarda la Zona principale “A” del Free Territory of Trieste l'art. 34 dell'Allegato VI e l'Allegato VIII del Trattato di Pace con l'Italia rendono necessario anche il consenso di tutti gli Stati ai quali il Trattato assegna diritti generali e speciali sul Porto Franco internazionale del Free Territory.

c) che tutte le controversie in materia sono sottratte ai giudici nazionali e riservate alle procedure della *Charter of the United Nations*, dall'art. 66 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e, per quanto riguarda il Free Territory of Trieste ed il suo Porto Franco internazionale dagli artt. 87 e 86 del Trattato di Pace con l'Italia e dall'art. 24 del suo Allegato VIII;

d) che dev'essere comunque garantito il diritto di autodeterminazione degli abitanti stabilito e riconosciuto dalla *Charter of the United Nations* (ratificata dall'Italia con L. 848/1957), dalla *Declaration of Principles of International Law, Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations* (UN General Assembly Resolution 2625/1970), dallo *International Covenant on Civil and Political Rights* (ratificato dall'Italia con L. 881/1977) e dal *Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe* (Helsinki, 1.8.1975).

e) che il mutamento di confini del Free Territory of Trieste con il consenso di tutti i firmatari del Trattato di Pace e degli altri Stati, e nel rispetto del diritto di autodeterminazione, è avvenuto nel 1992 a favore di Slovenia e Croazia, ma non è mai avvenuto verso l'Italia.

5.4.3. Falsificazione dei contenuti di strumenti ed atti di diritto internazionale e di diritto italiano successivi al Trattato di Pace.

I giudici amministrativi italiani hanno introdotto nelle due sentenze la sopra esaminata rappresentazione ingannevole di principi e convenzioni del diritto internazionale per poter simulare, nel falso presupposto dell'impossibilità di costituire il Free Territory of Trieste, che le norme del Trattato di Pace che lo riguardano siano state abrogate a favore dell'Italia e della Jugoslavia con accordi parziali successivi e con leggi interne italiane.

A questo scopo i giudici italiani hanno inserito nelle due sentenze informazioni false sui contenuti del Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, delle contestuali dichiarazioni dei Governi di Stati Uniti, Regno Unito e Francia, delle comunicazioni ufficiali dei quattro Governi firmatari del Memorandum al Consiglio di Sicurezza, delle norme dei Trattati europei, della Legge costituzionale italiana n. 1/1963, della posizione degli Stati Uniti (1974), dell'Atto finale della Conferenza di Helsinki del 1975, del Trattato bilaterale italo-jugoslavo di Osimo del 10 novembre 1975 e di norme del diritto penale e costituzionale italiano.

5.4.3.1. Falsificazione dei contenuti del Memorandum di Londra del 1954.

I giudici amministrativi italiani hanno falsificato completamente i contenuti del Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954, dichiarando nelle due sentenze quanto trascriviamo qui di seguito sottolineando le parti falsificate o addirittura inventate:

«Invero, l'articolo 1 del Memorandum [...] considerato il fatto che era risultato impossibile realizzare le previsioni del trattato di pace riguardanti il territorio libero di Trieste, [...] afferma che le nazioni d'Italia, Jugoslavia, Regno Unito e Stati Uniti, nella qualità dei Paesi interessati in via principale alla questione, hanno deciso che “il Regno Unito e gli Stati Uniti porranno fine all'occupazione militare della zona A e ritireranno le loro forze militari dall'area a nord del nuovo confine previsto tra Italia e Jugoslavia”, e che tali due ultimi Paesi subentreranno rispettivamente nell'amministrazione delle zone A e B, con le menzionate lievi modifiche territoriali previste dal Memorandum stesso a favore dello Stato

Jugoslavo.» così «statuendo la spartizione di detto territorio libero e conseguentemente definendo la nuova frontiera (boundary) tra Italia e Jugoslavia, con una legittima modifica del Trattato di pace».

Confutazione.

Il Memorandum d'intesa del 5 ottobre 1954 (v. sopra al punto 4.5.) è uno strumento esecutivo aggiunto al Trattato di Pace dai quattro Governi coinvolti come tali nella gestione iniziale del Regime Provvisorio del Free Territory of Trieste per adattarla al ritardo della nomina del Governatore civile incaricato di gestirne la fase successiva.

I contraenti non sono perciò gli Stati, ma i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Jugoslavia quali affidatari diretti dell'amministrazione provvisoria militare iniziale in esecuzione del Trattato, ed il Governo dell'Italia, coinvolto in funzione subordinata dai Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito con il precedente Memorandum d'intesa del 9 maggio 1952.

Con il Memorandum d'intesa del 1954 i quattro Governi, constatata l'impossibilità di eseguire le norme del Trattato sulla breve durata dell'amministrazione provvisoria militare, concordano quali misure di carattere pratico (*practical arrangements*) di convertirla in amministrazione provvisoria civile sub-affidata per la principale Zona A alla responsabilità del Governo italiano dai Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito che ritirano le loro truppe, e convertita per l'accessoria Zona B da amministrazione militare all'amministrazione civile del Governo jugoslavo, con alcuni ritocchi della linea di demarcazione tra le due Zone di amministrazione.

Le affermazioni dei giudici italiani falsificano grossolanamente la natura ed i contenuti del Memorandum d'intesa, per far credere che esso sia invece un trattato fra Stati che avrebbe abrogato le norme del Trattato di Pace relative al Free Territory of Trieste, fatto cessare un'occupazione militare armistiziale delle due Zone, e ne avrebbe riconosciuta la sovranità all'Italia ed alla Jugoslavia.

La falsificazione consiste precisamente:

a) nel far credere che il Memorandum affermi che era «*risultato impossibile realizzare le previsioni del trattato di pace riguardanti il territorio libero di Trieste*», intendendo con ciò che era stato impossibile costituirlo. In realtà, il Free Territory era costituito e governato da sette anni nel Regime Provvisorio, e per questo motivo il testo del Memorandum riconosce «**che si è dimostrato impossibile rendere effettive le disposizioni del Trattato di Pace con l'Italia relative al Territorio Libero di Trieste**» ma si riferisce al fatto che «**i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia hanno mantenuto dalla fine della guerra occupazione**» [1945-47, ndr] «**e governo militare**» [dal 1947, ndr] «**nelle Zone A e B del Territorio**» e che «**quando il Trattato venne firmato non era stato inteso che queste responsabilità dovessero essere altro che temporanee**»

Note: a conferma di questa motivazione si vedano:

– la dichiarazione del 27 marzo 1952, richiamata quale motivazione del Memorandum d'intesa del 9 maggio 1952, diffusa dal British Foreign Office che i Governi britannico, statunitense ed

italiano avevano deciso «to examine jointly arrangements in Zone A of the Free Territory of Trieste»".

– **Anglo-American Statement on Trieste** of 8th October 1953: «For reasons that are known, it proved impossible to reach agreement with the other signatories of the peace treaty for setting up the permanent regime for the Free Territory provided for in the treaty.» [...] «The two Governments [...] are no longer prepared to maintain their responsibility for the administration of Zone A. They have, therefore, decided to terminate Allied Military Government, to withdraw their troops, and, and having in mind the predominantly Italian character of Zone A, to relinquish the administration of the Zone to the Italian Government.[...]. The withdrawal of troops and the simultaneous transfer of administration authority will take place at the earliest practicable date, which will be announced in due course.»

b) nel far credere che gli attori del Memorandum siano state «le nazioni d'Italia, Jugoslavia, Regno Unito e Stati Uniti, nella qualità dei Paesi interessati in via principale alla questione», mentre il testo del Memorandum li indica come «**i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Jugoslavia, in quanto Paesi principalmente impegnati**» [nell'amministrazione del Free Territory, ndr].

c) nell'omettere di precisare che le decisioni assunte dai firmatari sono definite dal Memorandum «**misure di carattere pratico**» (*practical arrangements*), che come tali eseguono le disposizioni del Trattato di Pace adattandole alla situazione.

d) nel presentare queste decisioni trascrivendo tra virgolette, come se fosse una citazione diretta del testo del Memorandum, la frase inventata: «...“il Regno Unito e gli Stati Uniti porranno fine all'occupazione militare della zona A e ritireranno le loro forze militari dall'area a nord del nuovo confine previsto tra Italia e Jugoslavia” ...».

Questa frase è una falsificazione totale del testo del Memorandum, il quale invece afferma che «**i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia porranno fine al governo militare nelle Zone A e B del Territorio. I Governi del Regno Unito e degli Stati Uniti ritireranno le loro forze armate dall'area a nord della nuova linea di demarcazione e cederanno l'amministrazione di tale area al Governo italiano. I Governi italiano e jugoslavo estenderanno immediatamente la loro amministrazione civile sulla zona della quale avranno la responsabilità**». Si tratta della “*responsibility*” che definisce tutti i mandati di amministrazioni fiduciarie.

e) nel concludere falsamente che il Memorandum abbia affermato la sovranità italiana e jugoslava sul Free Territory «statuendo la spartizione di detto territorio libero e conseguentemente definendo la nuova frontiera (boundary) tra Italia e Jugoslavia, con una legittima modifica del Trattato di pace.»

Anche questa frase falsifica completamente la natura, l'oggetto e gli effetti del Memorandum di Londra, ed a questo scopo assegna anche arbitrariamente al termine “*boundary*” il solo significato di frontiera quale confine di Stato.

La falsificazione è evidente dal fatto che l'Allegato 1 del Memorandum dichiara la distinzione tra «*Boundary between the areas to come under civil administration of Italy and Yugoslavia in accordance with the Memorandum of Understanding*» e «*Boundary between Yugoslavia and the Free Territory of Trieste*» (UN Doc. S/3301/Add.1, 5 October 1954) ed è confermata da tutti gli atti esecutivi, dai documenti diplomatici e dalle stesse tabelle di confine la definiscono come “*linea di demarcazione* -

demarkacijska črta” ed “*Interzonal Boundary*” (The Department of State Bulletin, vol. XXXI, No. 799, October 18, 1954, page 337: «*Interzonal Boundary as agreed Oct. 5, 1954*»).

5.4.3.2. Falsificazione dei contenuti delle dichiarazioni dei Governi di Stati Uniti, Regno Unito e Francia del 5 ottobre 1954.

Il 5 ottobre 1954 contemporaneamente alla firma del Memorandum di Londra i Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito emisero separatamente una dichiarazione in cui ciascuno di essi dichiarava che «**non darà sostegno a rivendicazioni della Jugoslavia o dell'Italia sul territorio sotto la sovranità o l'amministrazione dell'altra**» Con questa dichiarazione i due Governi, ai quali si aggiunse quello della Francia quale depositaria del Trattato di Pace (art. 90), confermarono che le zone del Free Territory sub-affidate in amministrazione non erano sottoposte a sovranità italiana o jugoslava.

Nelle due sentenze qui in esame i giudici amministrativi italiani hanno invece falsificato completamente il significato di tali dichiarazioni dei tre Governi, affermando contro ogni evidenza testuale e logica che «*hanno fornito interpretazione del Memorandum quale fissazione stabile e definitiva dei confini e quindi di estensione delle sovranità dei due Paesi confinanti, oltre che della ormai indubbia presupposta spartizione del mai nato territorio libero.*»

Confutazione.

La falsità dell'affermazione dei giudici italiani è evidente dal semplice confronto con il testo originale delle dichiarazioni, con il testo del Memorandum d'intesa (v. sopra al punto 5.4.3.1.d), e con il documento dell'U.S. Department of State analizzato qui sotto al punto 5.4.3.6.

5.4.3.3. Falsificazione delle comunicazioni ufficiali dei quattro Governi firmatari del Memorandum del 1954 al Consiglio di Sicurezza.

I quattro Governi firmatari del Memorandum d'intesa del 5 ottobre 1954 ne informarono ufficialmente il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con una prima comunicazione della stessa data che trasmetteva copia del Memorandum e degli Allegati (UN Doc. S/3301, 5 October 1954) e con successiva lettera del 17 gennaio 1955 (UN Doc. S/3351, 19 January 1955) che comunicava l'esecuzione dei relativi impegni di amministrazione fiduciaria speciale del Free Territory of Trieste, affidato per la principale Zona A al Governo italiano, che dichiara di esercitarlo per mezzo di un apposito “Governo civile” (*civilian government*) sottoposto ad un Commissario Generale (che venne istituito con DPR 27 ottobre 1954 quale “*Commissario Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste*”) e per l'accessoria Zona B dal Governo jugoslavo, che dichiara di esercitarlo attraverso un' amministrazione civile analoga.

Nelle due sentenze in esame i giudici amministrativi italiani hanno menzionato queste comunicazioni ufficiali, ma hanno ignorato e falsificato completamente il

loro contenuto reale e lo svolgimento di fatti per affermare falsamente che *«dopo il Memorandum e in sua puntuale applicazione, l'Italia e la Jugoslavia hanno indiscutibilmente, velocemente (la seconda in via quasi immediata) e pacificamente esteso la loro sovranità rispettivamente sulle zone A e B»* e che per quanto riguarda l'Italia *«il Commissario di Governo era solo un organo, sia pure straordinario, del Governo italiano stesso.»*

Confutazione.

La falsità di queste affermazioni dei giudici italiani è evidente dal semplice confronto con il testo del documento: **«On October 26, 1954, the United States-United Kingdom Military Government was terminated in Zone A, and the small remaining military contingents of both countries were withdrawn. On the same day administration of the area as newly demarcated was relinquished to the Government of Italy, which has instituted civilian government under a Commissioner General ("Commissario Generale"). The Federal People's Republic of Yugoslavia has similarly replaced military with civilian administration in the area which it administers.»**

5.4.3.4. Falsificazione delle norme dei Trattati europei.

Nelle due sentenze i giudici italiani affermano falsamente che i Trattati istitutivi della Comunità Europea avrebbero riconosciuto e confermato quale confine di Stato fra Italia e Jugoslavia la nuova linea di demarcazione tra le due zone di amministrazione provvisoria del Free Territory of Trieste stabilita dal Memorandum di Londra del 1954.

A questo scopo i giudici amministrativi italiani affermano che *«I confini tra Italia e Jugoslavia risultano poi confermati dal Trattato istitutivo della comunità europea 1957, che ha riconosciuto come territorio comunitario la somma dei territori dei singoli Stati membri, e quindi anche del territorio italiano nell'ambito della frontiera fissata nel 1954, che divenne quindi frontiera esterna comunitaria.»*

Confutazione.

Tali affermazioni sono doppiamente false: è falso il presupposto che il Memorandum del 1954 abbia stabilito un nuovo confine di Stato tra Italia e Jugoslavia, ed è falso che i Trattati comunitari europei abbiano confermato tale confine. Infatti:

a) è provato (v. in particolare ECSC-CECA, Archive document CEAB01149, pages 006-007) che nell'attuale Free Territory of Trieste affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano i Trattati europei vengono applicati in esecuzione della clausola speciale che riguarda i territori europei dei quali uno Stato membro, in questo caso l'Italia esercita la rappresentanza estera (v. sopra al punto 5.4.3.1.f) ma non ha la sovranità: art. 79 TCECA, art. 198 TEEA, art. 229 TCE, art. 227 n. 4 TCEE, art. 355 n. 3 TFUE.

b) Tale regime di applicazione è facoltativo e provvisorio, perché il Governo italiano amministratore non ha mai provveduto a consolidarlo con gli accordi necessari tra il Free Territory of Trieste e l'Unione Europea.

c) l'Unione Europea non riconosce il Free Territory of Trieste ed il suo Porto Franco internazionale come parti del territorio nazionale, doganale o extradoganale della Repubblica Italiana e dell'UE: Regolamenti CEE n. 1496/68, CE n. 2151/84, UE n. 450/2008; Relazione speciale n. 2/93 della Corte dei Conti europea; Regolamento UE 952/2013.

5.4.3.5. Falsificazione della Legge costituzionale italiana n 1/1963.

Come sopra precisato al punto 4.6, il Parlamento italiano ha approvato con Legge costituzionale n. 1/1963 l'istituzione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con le Province italiane di Gorizia ed Udine, aggregandovi amministrativamente (art. 2) anche i Comuni del Free Territory of Trieste, e trasferendo a questo scopo (art. 70) l'esercizio dei poteri giurisdizionali di amministrazione civile provvisoria del Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste al Commissario del Governo nella Regione, ed in parte ad un Prefetto ed alla Regione stessa.

Nelle due sentenze amministrative in esame i giudici italiani hanno falsificato gli effetti di questa aggregazione amministrativa, affermando falsamente che «l'Italia ha confermato i confini fissati nel 1954 con numerosi atti interni e internazionali, e in particolare con la legge costituzionale n. 1 del 1963 che ha istituito la Regione a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia, con capoluogo Trieste, ovviamente all'interno dello Stato unitario uno e indivisibile, come recita espressamente il preambolo della legge stessa», che per tale inclusione nel territorio della Regione include “implicitamente ma indiscutibilmente” anche quei Comuni nel territorio dello Stato italiano, e conclude che per tali motivi «l'istituzione della Regione Speciale Friuli Venezia Giulia ha semplicemente confermato e rafforzato con modalità diverse la sovranità italiana sulla zona A del territorio di Trieste, già sancita dal ripetuto Memorandum di Londra, ribadendo la mancata nascita del territorio libero e riconoscendo nel contempo la sovranità jugoslava sulla zona B.»

Confutazione:

Le affermazioni dei giudici amministrativi sui contenuti e sugli effetti della Legge costituzionale italiana n. 1/1963 sono false ed ingannevoli, perché:

a) come abbiamo dimostrato più sopra, le premesse che il Free Territory of Trieste non sia mai stato costituito e che il Memorandum del 1954 abbia affermato la sovranità dello Stato italiano sull'attuale Free Territory sono false. Il Parlamento italiano non ha perciò alcuna giurisdizione sovrana sul Free Territory, e non ha il potere di annettere i Comuni allo Stato italiano modificando unilateralmente il Trattato di Pace.

b) la carenza di giurisdizione del Parlamento italiano è confermata dal fatto stesso che la Legge Costituzionale italiana n. 1/1963, pubblicata sul n. 29 del 1° febbraio 1963 della

Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana non poteva, come tale, avere efficacia diretta sul Free Territory, e che per tale motivo vi è stata estesa con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Commissariato Generale del Governo n. 7 dell'11 marzo 1963 (si veda anche la nota qui sotto al punto c).

c) l'esame delle bozze e delle proposte di legge preparatorie dello Statuto regionale conferma che la legge 1/1963 è stata formata attenuando nel testo definitivo forme iniziali di riconoscimento esplicito dell'amministrazione fiduciaria speciale del Free Territory of Trieste.

Note: La proposta elaborata nel 1955 da Diego De Castro (rappresentante del Governo italiano presso l'AMG FTT dal 1952 al 1954) istituiva all'art. 1 la Regione con le province italiane di Udine e Gorizia, aggiungendo che «La Zona del Territorio Libero di Trieste fiduciariamente amministrata dalla Repubblica Italiana, entrerà definitivamente a far parte della Regione Friuli-Venezia Giulia, qualora venga annessa alla Repubblica italiana, nella data che sarà stabilita con apposita legge.» (si vedano anche gli artt. 3, 4, 85, 87, 103) ed all' 143 che: «In relazione all'art. 2 del Memorandum d'intesa fra i Governi d'Italia del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia siglato a Londra il 5 ottobre 1954, il Commissario Generale del Governo estenderà, con suo decreto, alla Zona del Territorio Libero di Trieste amministrata fiduciariamente dalla Repubblica italiana, la presente legge e tutte le leggi e i provvedimenti che saranno emanati per l'applicazione della stessa.».

La proposta di legge n. 83/1958, presentata dal Partito Socialista Italiano, dichiarava all'art. 1 che «I territori delle attuali province di Udine e di Gorizia ed il Territorio di Trieste costituiscono la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dotata di Statuto speciale e fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto.» ed all'art. 59 che «Il commissario governativo della zona del Territorio Libero di Trieste estenderà alla zona stessa la validità del presente statuto e tutte le leggi e i provvedimenti che saranno emanati per la sua attuazione.»

d) la dichiarazione, all'art. 1 della legge cost. 1/1963, che la Regione viene costituita «*entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione*» è riferita alla Costituzione della Repubblica Italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948, entro i nuovi confini già stabiliti dal Trattato di Pace entrato in vigore il 15 settembre 1947, che non includono il Free Territory of Trieste (né le ex colonie ed i territori restituiti o ceduti ad altri Stati). L'interpretazione contraria data dai giudici amministrativi italiani nelle due sentenze viola perciò anche la Costituzione italiana.

e) la natura soltanto amministrativa dell'aggregazione dei Comuni del Free Territory of Trieste alla Regione Friuli Venezia Giulia è confermata dall'art. 4 dello Statuto, che precisa i poteri legislativi delegati alla Regione «*in armonia con la Costituzione [...] e con gli obblighi internazionali dello Stato*», e dall'art. 70, 1° comma che, a questo scopo, stabilisce che «*Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste – esclusi quelli spettanti al Prefetto e quelli trasferiti alla Regione – saranno esercitati dal Commissario del Governo nella Regione.*». I “poteri di amministrazione” così trasferiti sono perciò quelli legislativi ed amministrativi dell'amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste affidata al Governo italiano.

5.4.3.6. Delegittimazione della posizione degli Stati Uniti (1974)

Nel giudizio amministrativo deciso con la sentenza n. 530/2013 i cittadini ricorrenti avevano depositato come prova anche il documento diplomatico riservato P 091827Z APR 74 (desecretato nel 2005) con cui il Segretario di Stato degli USA dava

disposizioni alle Ambasciate di Roma e di Belgrado ed ai Consolati Generali di Trieste e di Zagabria sul comportamento da tenere nella disputa sorta tra Italia e Jugoslavia a causa delle rivendicazioni politiche italiane anche sulla Zona B del Free Territory of Trieste affidata all'amministrazione del Governo jugoslavo.

Con quel documento infatti la diplomazia degli Stati Uniti conferma, nell'aprile 1974, l'esistenza giuridica del Free Territory of Trieste costituito dal Trattato di Pace del 1947 ed affidato con il Memorandum di Londra del 1954 all'amministrazione civile provvisoria dei Governi italiano e jugoslavo.

Il documento smentisce perciò tutte le affermazioni false dei giudici amministrativi italiani sull'inesistenza del Free Territory, sulla sua spartizione sotto sovranità italiana e jugoslava con il Memorandum di Londra, sulla sua annessione all'Italia con la Legge costituzionale italiana n. 1/1963, e sugli effetti successivi dell'Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 1° agosto 1975 e del Trattato bilaterale italo-jugoslavo di Osimo del 10 novembre 1975 (v. sotto ai punti 5.4.3.7 e 5.4.3.8).

Per questi motivi nella sentenza n. 530/2013 i giudici amministrativi italiani tentano di negare che il documento del Governo degli Stati Uniti abbia valore di prova, affermando che *«non presenta alcun valore giuridico e non può certo costituire un'interpretazione autentica né del Trattato di Pace e ancor meno del Memorandum di Londra»* perché è *«un atto interno di solo uno degli Stati firmatari di un trattato internazionale»*; tentano inoltre di delegittimare le affermazioni del Segretario di Stato affermando che è soltanto un documento di *«forzature e astuzie diplomatiche»* per spingere le parti *«a concludere il Trattato di Osimo, che definì i confini tra Italia e Jugoslavia a modifica del Trattato di pace.»*

Confutazione.

La falsità delle affermazioni dei giudici italiani è confermata dalla lettura del testo integrale del documento P 091827Z APR 74 del 9.4.1974:

SUBJECT: TRIESTE ZONE B DISPUTE – REF: ROME 4821, BELGRADE 1569.

1. IN DISCUSSING THE HIGHLY-COMPLEX, EMOTIONALLY CHARGED LEGAL ISSUE OF THE "FREE TERRITORY OF TRIESTE" WITH GOY AND GOI OFFICIALS AND DIPLOMATS FROM THIRD COUNTRIES, EMBASSIES SHOULD NOT RPT NOT GO BEYOND THE LANGUAGE OF THE OCTOBER 5, 1954 USG ANNOUNCEMENT REGARDING FOUR-PARTY MEMORANDUM OF UNDERSTANDING REGARDING THE FREE TERRITORY OF TRIESTE. US HERE STATED THAT US WILL "GIVE NO SUPPORT TO CLAIMS OF EITHER YUGOSLAVIA OR ITALY TO TERRITORY UNDER THE SOVEREIGNTY OR ADMINISTRATION OF THE OTHER". THIS CONTINUES TO BE OUR VIEW ON SUBSTANTIVE ISSUES INVOLVED.

2. THE CITY OF TRIESTE IS INCLUDED WITHIN THE BOUNDARIES OF THE "FREE TERRITORY OF TRIESTE" AS DEFINED IN THE 1947 ITALIAN PEACE

TREATY. CONSEQUENTLY THE FORMULATION "THE DISPUTE REGARDING THE FORMER FREE TERRITORY OF TRIESTE, NOT THE CITY" (BELGRADE 1569) IS MISLEADING, AND SHOULD NOT BE USED. IF ASKED TO FURTHER EXPLAIN THIS FORMULATION, EMBASSY BELGRADE SHOULD INDICATE PRESS RELEASE REFERS TO CURRENT ITALY-YUGOSLAV DISPUTE REGARDING THE "AREA OF TRIESTE". THIS LANGUAGE IS SUFFICIENTLY IMPRECISE NOT RPT NOT TO COMMIT US TO A PUBLIC POSITION CONCERNING THE LEGAL STATUS OF THE FREE TERRITORY OF TRIESTE, AND DOES NOT SUGGEST THAT WE RECOGNIZE THE EXISTENCE OF ANY QUESTION REGARDING THE STATUS OF THE CITY OF TRIESTE.

3. USE OF THE ADJECTIVE "FORMER" TO MODIFY THE PHRASE "FREE TERRITORY OF TRIESTE" SHOULD BE AVOIDED. BEGIN FYI PERMANENT LEGAL REGIME FOR GOVERNANCE OF FREE TERRITORY OF TRIESTE CONTEMPLATED BY 1947 TREATY OF PEACE WITH ITALY WAS NEVER FULLY IMPLEMENTED. HOWEVER, 1954 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN US, UK, ITALY AND YUGOSLAVIA DID NOT TERMINATE JURIDICAL STATUS OF FREE TERRITORY. 1954 MEMORANDUM PROVIDED FOR TERMINATION OF US-UK MILITARY GOVERNMENT OF ZONE A AND SUBSTITUTION OF ITALIAN CIVIL ADMINISTRATION, AND SIMILAR TERMINATION OF YUGOSLAV MILITARY GOVERNMENT AND SUBSTITUTION OF YUGOSLAV CIVIL ADMINISTRATION IN ZONE B. CONTINUING LEGAL CHARACTER OF FREE TERRITORY OF TRIESTE WAS NOT RPT NOT AFFECTED. END FYI. RUSH

Note per la lettura: GOY = Government of Yugoslavia; GOI = Government of Italy; USG = United States Government; RUSH: David Kenneth Rush, Deputy Secretary of State; RPT = repeat; FYI = For Your Information.

5.4.3.7. Falsificazione degli effetti giuridici dell'Atto finale della Conferenza di Helsinki del 1975.

L'atto finale della Conferenza di Helsinki dell'Organizzazione per sicurezza e la cooperazione in Europa – OSCE del 1° agosto 1975, che i giudici amministrativi italiani indicano impropriamente nelle due sentenze come “Trattato di Helsinki”, impegna gli Stati firmatari a rispettare i principi della Carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e dei trattati, i diritti di sovranità e di integrità territoriale, e l'inviolabilità delle frontiere reciproche e di quelle di tutti gli Stati in Europa.

Nelle due sentenze in esame, i giudici amministrativi italiani falsificano gli effetti di tali impegni internazionali affermando che *«anche il Trattato di Helsinki, così come in precedenza il Memorandum di Londra, era in grado dal punto di vista giuridico di modificare il Trattato di pace»* ed avrebbe in tal modo *«sancito in via definitiva»* la *«mancata venuta in esistenza del territorio libero»* e *«la sovranità di Italia e Jugoslavia rispettivamente sulle zone A e B»*.

Confutazione.

All'esatto contrario di quanto affermano falsamente i giudici amministrativi italiani, l'Atto finale della Conferenza di Helsinki del 1975 ha confermato l'obbligo di tutti i

Paesi partecipanti, inclusa l'Italia, e dei loro attuali Stati successori, di rispettare anche la sovranità, l'integrità territoriale e l'inviolabilità delle frontiere del Free Territory of Trieste, poiché:

a) come abbiamo già dimostrato, il presupposto che il Free Territory of Trieste non sia mai stato costituito, e che fosse stato perciò spartito in sovranità fra Italia e Jugoslavia è falso.

b) i Trattati internazionali che la Conferenza e l'Atto finale di Helsinki del 1975 avevano lo scopo di rispettare e garantire includono anche il Trattato di Pace con l'Italia del 1947, e la Conferenza non aveva il potere né la volontà di modificarlo.

c) gli obblighi internazionali dell'Atto finale della Conferenza di Helsinki riguardano l'integrità degli Stati firmatari e di tutti gli Stati in Europa esistenti al 1° agosto 1975, e confermano il diritto di autodeterminazione. Tutelano perciò anche l'attuale Free Territory of Trieste quale Stato sovrano europeo costituito dal 15 settembre 1947 ed affidato dal 1954 all'amministrazione fiduciaria del Governo italiano, che si è impegnato ad esercitarne la rappresentanza estera di Stato attraverso le rappresentanze dell'Italia (v. sopra ai punti 4.5; 5.4.3.1.f; 5.4.3.4.a).

d) non si può inoltre sostenere che l'Atto finale della Conferenza, sottoscritto alla presenza del Segretario Generale delle Nazioni Unite, non tuteli, oppure dimostri inesistenti, gli Stati europei costituiti ma non menzionati tra i firmatari (oltre al Free Territory, anche Andorra e l'Albania), o gli stati indipendenti costituiti dopo la firma (Germania unificata, Repubblica Ceca, Slovacchia, Stati successori dell'URSS, Stati successori della Jugoslavia).

e) lo status giuridico del Free Territory of Trieste quale Stato sovrano e la sua rappresentanza estera esercitata dall'Italia erano provatamente noti a tutti i Paesi firmatari dell'Atto finale di Helsinki che erano parti nei Trattati ed accordi internazionali che hanno istituito e regolano il Free Territory, il suo Regime Provvisorio di Governo e le sue relazioni estere, alle organizzazioni internazionali di cui il Free Territory è divenuto Stato membro: OECE, ERP, ECA, MSA, OEEC (attuale OECD), EPU (poi IMA, attuale IMF), ECMT, ICPO (Interpol), e per gli accordi e le organizzazioni internazionali di libero commercio (GATT-WTO).

f) la violazione od il disconoscimento dello status giuridico del Free Territory of Trieste avrebbero contraddetto gli stessi scopi, principi ed obblighi internazionali dell'Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa.

g) per tali motivi, gli Stati tuttora (2016) direttamente obbligati dall'Atto Finale della Conferenza di Helsinki a riconoscere e rispettare di diritti di Stato sovrano europeo dell'attuale Free Territory of Trieste sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Repubblica Ceca, Slovacchia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Slovenia, Croazia e gli altri Stati successori della Jugoslavia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, San Marino, Santa Sede, Spagna, Stati Uniti

d'America, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Russia e gli altri Stati successori dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

5.4.3.8. Falsificazione delle norme del Trattato di Osimo.

Come abbiamo ricordato più sopra al punto 4.5, il Trattato bilaterale italo-jugoslavo di Osimo del 10 novembre 1975, ratificato nel 1977, è un accordo bilaterale anomalo della guerra fredda, ideato per porre fine alle rivendicazioni politiche dell'Italia verso la Jugoslavia, di cui l'Occidente temeva la destabilizzazione dopo la morte ormai imminente dell'anziano Presidente Tito (avvenuta nel 1980).

I due Paesi vennero perciò incoraggiati a sottoscrivere un trattato politico bilaterale di rinuncia reciproca a rivendicazioni di confine, formulandolo però in modo da non violare il Trattato di Pace multilaterale, i diritti conseguenti del Free Territory of Trieste e degli altri Stati, gli obblighi delle Nazioni Unite verso di essi, la Carta delle Nazioni Unite ed i principi dell'Atto Finale della Conferenza di Helsinki.

Quest'esigenza strategica limitata è stata soddisfatta con un Trattato bilaterale il cui i due Paesi dichiarano di riconoscere un confine reciproco come «*delimitation de la frontière pour la partie non indiquée comme telle dans le Traité de paix du 10 février 1947* » ma omettono di precisare che è anche la linea di demarcazione tra le due Zone del Free Territory, quale Stato sovrano affidato all'amministrazione civile provvisoria dei Governi italiano e jugoslavo con il Memorandum d'intesa del 1954 in esecuzione del Trattato di Pace.

Nel trattato bilaterale infatti i due Stati contraenti non menzionano il Free Territory of Trieste, ed il loro riconoscimento di confini reciproci non è sostenuto da alcuna dichiarazione di sovranità.

Questo è il motivo per cui l'art. 7 del Trattato bilaterale afferma che il Memorandum ed i suoi allegati cessano di avere effetto nelle relazioni tra gli Stati di Italia e Jugoslavia (che come tali non ne erano contraenti), riconoscendo in questo modo che conserva la propria efficacia nelle relazioni internazionali e per tutti gli altri Paesi, incluso lo stesso Free Territory.

Poiché il Memorandum d'intesa del 1954 è uno strumento esecutivo del Trattato di Pace con l'Italia del 1947, con l'art. 7 del Trattato bilaterale del 1975 Italia e Jugoslavia riconoscono la permanenza dello status internazionale del Free Territory of Trieste, affidato ai loro stessi Governi con un mandato di amministrazione fiduciaria speciale.

In sostanza: il Trattato di Osimo come accordo bilaterale non poteva modificare il Trattato di Pace, lo ha perciò riconfermato all'art. 7 ed ha soltanto valore di impegno reciproco dei due Stati, Italia e Jugoslavia, a rinunciare a dispute sul territorio di uno Stato terzo, il Free Territory of Trieste, che non viene formalmente coinvolto nel Trattato bilaterale, e conserva perciò tutti i propri diritti. Rimangono perciò intatti anche i diritti di tutti gli Stati sul Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste.

Dopo la ratifica (1977) di quest'accordo bilaterale anomalo, le discussioni internazionali che esso poteva suscitare vennero rinviate *sine die* togliendo dall'agenda delle decisioni urgenti del Consiglio di Sicurezza le due voci riguardanti la nomina del Governatore e le altre questioni riguardanti il Free Territory, che sono rimasti così in sospeso (cfr. UNSC Document PO 210 PI del 20.5.1983; UNSC Document S/2015/809).

Nelle due sentenze i giudici amministrativi italiani affermano invece falsamente che il Trattato di Pace è stato «*legittimamente modificato*» con l'abrogazione delle parti relative al Free Territory of Trieste «*statuita*» prima dal Memorandum di Londra e poi dal Trattato bilaterale di Osimo, che «*nell'abrogare il Memorandum di Londra ridefinisce di conseguenza la frontiera tra Italia e Jugoslavia*» confermando «*la scomparsa del territorio libero*» e la sua «*inesistenza*» “certificata” dalla “cancellazione definitiva” della nomina del Governatore dall'agenda delle discussioni del Consiglio di Sicurezza, e dalla circostanza che non vi siano stati reclami da parte di altri Stati.

Confutazione.

Le interpretazioni del Trattato di Osimo proposte dai giudici amministrativi italiani nelle due sentenze falsificano completamente i contenuti, i limiti e gli effetti del Trattato, perché:

a) come abbiamo già dimostrato, i presupposti che il Free Territory of Trieste non sia mai stato costituito, e che il Memorandum di Londra del 1954 abbia modificato il Trattato di Pace abrogandone le norme riguardanti il Free Territory, sono falsi.

b) il Trattato bilaterale di Osimo non ha abrogato il Memorandum di Londra del 1954, ma con il proprio art. 7 ne ha riconosciuta la validità multilaterale, e con essa quella delle norme del Trattato di Pace relative al Free Territory of Trieste, delle quali il Memorandum è uno strumento esecutivo aggiunto.

Nota: sul fatto che il Trattato italo-jugoslavo di Osimo era stato formulato per chiudere le dispute fra i due Paesi sulla Zona “B” a livello bilaterale, ma non poteva modificare il Trattato di Pace, si veda anche l'informazione confidenziale R 011429Z OCT 75 (desecretata nel 2006) dell'1.10.1975 con cui il Deputy Secretary of State Robert S. Ingersoll aggiornava le ambasciate di Roma, Belgrado e Londra sulle implicazioni in tal senso dell'imminente «ITALIAN-YUGOSLAV AGREEMENT ON TRIESTE ZONE B» ed annotava l'affermazione dell'ambasciatore italiano Gaja che «THERE WILL PROBABLY BE A NEED FOR SOME JURIDICAL ARRANGEMENT TO BRING THE AGREEMENT INTO FORCE WITHOUT REOPENING THE 1947 PEACE TREATY».

c) la decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di togliere dall'agenda delle proprie discussioni le voci riguardanti la nomina del Governatore ed altri provvedimenti per il Free Territory of Trieste ne sospende la discussione, ma non ne “cancella” la questione di diritto internazionale, che può venire ridiscussa in qualsiasi momento, come confermato dallo stesso Consiglio di Sicurezza con lettera prot. PO 210 PI del 20.5.1983, poiché rimane aperta (v. UN Document S/2015/809, Annex, Chapter V., Free Territory of Trieste).

d) il Trattato bilaterale italo-jugoslavo di Osimo non ha sollevato proteste di altri Stati perché, come dimostrato sopra, non ha modificato le norme del Trattato di Pace relative al Free Territory of Trieste ed al suo Porto franco internazionale.

5.4.3.9. Falsificazione delle norme riguardanti il Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste.

Il Porto Franco internazionale di Trieste è istituito dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, Allegato VI, art. 34, è regolato dall'Allegato VIII quale ente di Stato (*state corporation*) del Free Territory of Trieste, è perciò posto con esso sotto la tutela del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/16 1947), ed ha per legge la proprietà di tutti i beni pubblici entro le aree portuali (Allegato VIII, art. 2.1; Allegato X, art. 1).

Gli spazi e le attrezzature del Porto Franco internazionale di Trieste sono garantiti dall'esistenza di alcuni Punti Franchi originari, che possono venire ampliati ma non eliminati, né spostati. È inoltre possibile creare punti franchi nuovi nel Free Territory, secondo necessità.

Il Trattato di Pace destina il Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste al libero commercio internazionale, con libertà di imbarco, sbarco, transito, magazzinaggio, lavorazione e fabbricazione delle merci di tutti gli Stati, senza discriminazioni, in esenzione fiscale e con il solo pagamento dei servizi resi dal porto.

L'amministrazione del Porto Franco internazionale di Trieste dev'essere affidata ad un Direttore del Porto, di nazionalità non italiana né ex-jugoslava, sotto il controllo di una Commissione internazionale (artt. 18, 21, 22 e 23 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace), formata dai seguenti Stati attuali: Free Territory of Trieste (Presidenza permanente), Regno Unito, Stati Uniti d'America, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svizzera, Francia, Polonia, Slovenia, Croazia e gli altri Stati successori della Jugoslavia, Russia e gli altri Stati successori dell'URSS, Italia.

Per garantire il libero commercio, il Trattato di Pace obbliga anche gli altri Stati a garantire il libero transito delle merci da e per il Porto Franco internazionale del Free Territory senza ritardi, né discriminazioni, e vieta loro di deviare i suoi traffici su altri porti (Allegato VIII, art. 16). Il Porto di Trieste ha anche diritto di registro per le navi ed imbarcazioni sotto bandiera della Svizzera, dell'Austria, dell'Ungheria, della Repubblica Ceca e della Slovacchia (Allegato VI, art. 33).

La funzione del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale per il libero commercio mondiale è stata consolidata dal General Agreement on Tariffs and Trades – GATT 1947, ed è stata mantenuta dal GATT 1994 – WTO, cui aderiscono 168 Paesi: «*Article XXIV: Territorial Application - Frontier Traffic - Customs Unions and Free-trade Areas. The provisions of this Agreement shall not be construed to prevent: [...] (b) Advantages accorded to the trade with the Free Territory of Trieste by countries contiguous to that territory, provided that such advantages are not in conflict with the Treaties of Peace arising out of the Second World War.*»

L'Unione Europea non ha alcun potere di modificare o condizionare le prerogative od il funzionamento del Porto Franco internazionale dell'attuale Free Territory of Trieste, perché il Free Territory non ha accordi di Stato con l'UE ed è costituito da un Trattato

multilaterale precedente (1947) i trattati comunitari, che possono perciò avere avere applicazione provvisoria e facoltativa al Free Territory (v. sopra al punto 5.4.3.4), ma non al suo Porto Franco internazionale.

Con il Memorandum d'intesa di Londra del 1954 (v. sopra al punto 5.4.3.1) il Governo italiano ha accettato dai Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito il sub-mandato di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste per conto delle Nazioni Unite, impegnandosi anche, con l'art. 5 del Memorandum, a mantenere il Porto Franco internazionale in conformità (*general accordance*) con gli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace.

Tale limitazione amministrativa provvisoria definisce soltanto un livello minimo di garanzia, che come tale non abroga le altre norme dell'Allegato VIII da 21 a 26, riguardanti la Commissione internazionale e la risoluzione delle controversie, e non invalida le norme generali del Trattato di Pace sulla risoluzione delle controversie (artt. 86 ed 87).

Con la sentenza TAR FVG 400/2013 (richiamata nella sentenza 530/2013) i giudici amministrativi italiani hanno invece applicato il falso presupposto della sovranità italiana sul Free Territory of Trieste anche al Porto Franco internazionale con false argomentazioni conseguenti, riassunte al suo punto 50 con la dichiarazione che «il porto franco di Trieste costituisce un obbligo internazionale vincolante per l'Italia, è una zona delimitata, al servizio del porto, sotto sovranità italiana ed è territorio comunitario considerato extradoganale, dove si gode della franchigia doganale e di altri benefici connessi, tra cui il differito doganale.[...]» Su tali presupposti la sentenza attribuisce falsamente allo Stato italiano poteri sovrani sul Porto Franco in materia doganale, fiscale e di modificazione e spostamento dei Punti Franchi originari, anche per trasferirli dal Free Territory a porti ed interporti del territorio nazionale italiano (Monfalcone, Cervignano ed oltre).

Confutazione.

Con le tesi sostenute dalla sentenza TAR FVG n. 400/2013 i giudici italiani falsificano completamente anche le norme, gli obblighi ed i diritti internazionali di libero commercio sul Porto Franco del Free Territory of Trieste, ed in tal modo contraddicono anche la possibilità di esistenza giuridica del Porto Franco sotto l'asserita sovranità italiana, poiché:

a) come accertato ai punti precedenti di quest'analisi, tutti i presupposti sull'inesistenza giuridica del Free Territory of Trieste e sulla sovranità dell'Italia su di esso e sul suo Porto Franco internazionale sono falsi.

b) di conseguenza, dal 15 settembre 1947 lo Stato italiano non ha come tale alcun potere di giurisdizione sovrana sul Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste, ed

il Governo italiano quale amministratore civile provvisorio vi può esercitare soltanto la giurisdizione sovrana del Free Territory, nel rispetto delle norme, degli scopi e degli obblighi di tale mandato fiduciario speciale (v. sopra ai punti 4.4, 4.6, 4.10).

e) il Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste è costituito nei suoi privilegi dal Trattato di Pace con l'Italia quale ente di Stato (*state corporation*) del Free Territory, e non ha nessun altro titolo di esistenza giuridica. La negazione totale di tale status implica perciò anche la negazione totale dell'esistenza giuridica del Porto Franco internazionale di Trieste e di tutti i suoi privilegi. Tali privilegi non potrebbero venire perciò nemmeno trasferiti, neanche in forma ridotta, ad uno Stato terzo, qual'è lo Stato italiano, e nessuno Stato avrebbe il diritto di esercitarli.

5.4.3.10. Falsificazione di norme del diritto penale e costituzionale italiano.

La sentenza TAR FVG n. 530/2013 ha completato la falsificazione degli strumenti internazionali riguardanti il Free Territory of Trieste falsificando norme del diritto penale e costituzionale italiano per minacciare di punizioni e repressioni politico-giudiziarie i ricorrenti e gli altri cittadini che difendono il Free Territory ed i loro diritti.

Al punto 23 della sentenza infatti i giudici amministrativi italiani affermano che negare la sovranità italiana sul Free Territory of Trieste non è un'opinione legittima in democrazia, ma un atto di eversione che minaccia l'integrità territoriale dello Stato italiano e la stabilità internazionale, incita i cittadini a commettere reati e dev'essere perciò punito e represso secondo il codice penale italiano.

Con queste affermazioni i giudici italiani hanno formulato consapevolmente una minaccia che è gravissima (chi viola l'integrità territoriale dello Stato italiano "democratico" viene punito con almeno 12 anni di carcere) e doppiamente illegale, perché viola l'ordinamento giuridico italiano allo scopo di favorire la violazione dell'integrità e della sovranità dell'attuale Free Territory of Trieste.

Quelle norme penali italiane infatti possono venire applicate soltanto a chi tenti di modificare il territorio dello Stato italiano, definito dalla Costituzione del 1° gennaio 1948, che perciò non vi include il Free Territory of Trieste, già distaccato dal 15 settembre 1947 con l'entrata in vigore del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947.

5.4.3.11. Falsificazioni analoghe contenute in precedenti sentenze della magistratura italiana.

La sentenza n. 530/2013 al suo punto 19 appoggia le falsificazioni sopra esaminate affermando che «*la giurisprudenza ha confermato quasi unanimemente le tesi illustrate nella presente sentenza*», e cita a questo proposito numerose sentenze della magistratura civile, penale ed amministrativa italiana, che come tali possono interessare la politica nazionale di quel Paese.

In realtà quelle sentenze non hanno alcuna rilevanza giuridica nel diritto internazionale, che sottrae ai giudici nazionali (*nemo iudex in causa propria*) i contenziosi sul Free Territory of Trieste e sul suo Porto Franco internazionale, e li riserva alle procedure di risoluzione stabilite dagli artt. 87 ed 86 del Trattato di Pace e dall'art. 24 del suo Allegato VIII.

Per principio riconosciuto del diritto internazionale consolidato dall'art. 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, inoltre, una parte non può invocare le disposizioni del suo diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un trattato.

È comunque doveroso ricordare che nella dottrina giuridica e nella giurisprudenza italiane in materia vi sono anche giuristi e sentenze che confermano lo status del Free Territory of Trieste quale Stato sovrano sotto amministrazione fiduciaria speciale (si vedano, ad esempio, gli scritti di Francesco Capotorti e la sentenza della Cassazione civile italiana, I Sezione, .353 del 16.2.1965).

6. Genesi, scopi ed effetti politici delle due sentenze.

Le indagini sinora svolte consentono di affermare che le due sentenze amministrative italiane qui analizzate non sono decisioni giudiziarie autonome, ma strumenti di un'operazione politica che è stata organizzata tra luglio ed ottobre del 2013 per dare una falsa copertura giuridica alla simulazione della sovranità italiana sul Free Territory of Trieste e sul suo Porto Franco internazionale, ed alla repressione del dissenso legittimo dei cittadini del Free Territory.

La simulazione della sovranità italiana sul Free Territory of Trieste è stata spesso giustificata con motivazioni sentimentali patriottico-nazionaliste, ma in concreto viene utilizzata per consentire enormi operazioni economiche italiane illegali a danno del Free Territory of Trieste, del suo Porto Franco internazionale, dei suoi beni pubblici, dei suoi cittadini, dei suoi residenti, delle sue imprese nazionali ed estere e dei diritti degli altri Stati e delle loro imprese sul Porto Franco internazionale.

Dal 2012 il dissenso dei cittadini si esprime principalmente attraverso iniziative politiche e legali del Movimento Trieste Libera, che il 18.6.2013 aveva notificato al Governo italiano amministratore ed ai suoi organi principali un «*Atto urgente di reclamo e messa in mora*» in cui ha formalizzato a livello giuridico le proteste e le richieste di parte rilevante della popolazione sovrana del Free Territory, e ne ha riconosciuti i confini attuali con la Slovenia e con l'Italia.

Nei tre anni trascorsi (2013-2016) il Governo italiano amministratore non ha mai risposto ufficialmente a tale primo atto di contestazione formale, né a quelli successivi. Tenta invece di rinforzare la simulazione di sovranità dell'Italia sul Free Territory con un'operazione politico-giudiziaria locale di disinformazione, di repressione e di sostegno ad una frode colossale in corso a danno del Porto Franco internazionale e dei diritti di tutti gli Stati su di esso, nel silenzio stampa dei media nazionali italiani.

I silenzi ufficiali e le operazioni disinformative e repressive riguardanti il Free Territory of Trieste ed il suo Porto Franco internazionale confermano che le autorità italiane amministratrici hanno la piena consapevolezza di agire in violazione del diritto internazionale ed italiano.

Per la nostra analisi abbiamo confrontato le due sentenze in esame con una sequenza di documenti che sono emessi sulla stessa materia e nello stesso periodo di tempo, tra luglio ed ottobre 2013, da organi differenti dell'amministrazione italiana.

Tutti questi documenti contengono, con argomentazioni analoghe, la stessa affermazione falsa principale che il Free Territory of Trieste “non è mai esistito” perché per costituirlo nel previsto Regime Provvisorio sarebbe stata necessaria la nomina del suo Governatore.

I documenti esaminati sotto questi aspetti sono, in ordine cronologico:

- 03.07.2013: Tribunale civile di Trieste, procedimento n. 1888/2013, ordinanza depositata il 9.7.2013;
- 10.07.2013: TAR FVG, sentenza n. 400/2013, depositata il 15.7.2013;
- 06.08.2013: Tribunale civile di Trieste, procedimento n. 282/2013, comparsa di costituzione dell'Avvocatura dello Stato, depositata l'11.9.2013;
- 02.10.2013: Parlamento italiano, Camera dei Deputati, risposta scritta del Ministero degli Esteri all'interrogazione n. 4-0211;
- 09. 10.2013: TAR FVG, sentenza n. 530/2013 depositata il 28.10, che invita anche alla repressione giudiziaria dei cittadini dissenzienti.

L'esame comparativo di questi documenti consente di affermare che appaiono tutti costruiti sulla base di uno stesso testo originario non-ufficiale fornito da fonti non dichiarate, che in tal modo avrebbero influito sull'esercizio delle funzioni di organi giudiziari, amministrativi ed esecutivi italiani (nell'ordinamento italiano questo genere di attività è vietato e punito dalla Legge n. 17/1982).

Questo primo gruppo di documenti risulta poi essere stato utilizzato in concreto contro cittadini ed imprese dell'attuale Free Territory of Trieste e contro il Porto Franco internazionale, in particolare:

- **da giudici italiani**, per respingere le eccezioni sulla giurisdizione in processi civili, penali e fiscali a danno di cittadini ed imprese del Free Territory e per incriminare e processare cittadini che organizzano manifestazioni pacifiche per la difesa del Porto Franco internazionale (con processo penale tuttora in corso);
- **dal Commissario del Governo e Prefetto** per negare e reprimere ufficialmente il diritto dei cittadini del Free Territory of Trieste di opporsi al pagamento di tasse allo Stato italiano (circolare del Prefetto dd. 22.9.2014; Comunicato ufficiale del Commissario del Governo del 6 luglio 2016);
- **dalle agenzie fiscali dello Stato Italiano e dalle amministrazioni locali sotto il suo controllo**: Agenzia delle Entrate, Equitalia, Demanio dello Stato, Comuni, Regione

Friuli Venezia Giulia, per imporre le tasse italiane, le elezioni italiane ed i partiti italiani nel Free Territory of Trieste, e per impadronirsi dei suoi beni pubblici;

– **da deputati e senatori italiani** per ingannare il Parlamento italiano inducendolo a varare senza giurisdizione norme anticostituzionali ed illegittime a danno del Porto Franco internazionale di Trieste e dei diritti di tutti gli altri Stati su di esso (L. 190/2014, art. 1, commi 618, 619. 620);

– **da ambienti politici italiani** per imporre l'esecuzione di tali norme illegittime con pressioni su magistrati e su altri funzionari pubblici, e per spaventare la popolazione del Free Territory.

7. Due livelli di abuso politico delle leggi.

Il caso delle sentenze TAR FVG 400 e 530/2013 concreta due diversi livelli di abuso politico delle leggi, compiuto approfittando della credibilità dei ruoli istituzionali della magistratura amministrativa e della difficoltà oggettiva dei cittadini del Free Territory di accertare verità storiche e giuridiche nascoste o falsificate dalle autorità amministratrici italiane.

7.1. L'abuso compiuto da giudici italiani.

Il primo livello di abuso è quello compiuto dai giudici amministrativi falsificando per scopi politici la rappresentazione delle leggi e dei fatti – nei modi sopra analizzati al punto 5.4 – per fornire copertura pseudo-giuridica alla simulazione politica della sovranità dello Stato italiano sull'attuale Free Territory of Trieste e sul suo Porto Franco internazionale.

I giudici amministrativi italiani non sono giudici onorari né giudici popolari estratti a sorte, ma magistrati di professione, che come tali sono obbligati ad obbedire solo alla legge (art. 101.2 della Costituzione italiana), a conoscerla e ad applicarla in maniera corretta, imparziale e senza altri scopi.

Gli stessi obblighi riguardano i giudici civili, penali e tributari italiani in servizio nel Free Territory of Trieste, e quelli in servizio nella Repubblica Italiana.

Tutti quei magistrati italiani non potrebbero perciò ignorare che a Trieste non esercitano la sovranità dello Stato italiano, ma il sub-mandato di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste affidato alla responsabilità del Governo italiano.

Se invece lo ignorano, quando ciò viene loro contestato hanno il dovere di compiere accertamenti scrupolosi, adeguati ed imparziali, con i quali possono facilmente accertare che il loro servizio di magistrati italiani a Trieste avviene in esecuzione di atti di giurisdizione del Free Territory of Trieste, e non dello Stato italiano, persino se utilizzano le stesse formule per la pronuncia delle sentenze (v. Decreto n. 184/1955 del Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste).

I magistrati italiani a Trieste che omettano o rifiutino tali accertamenti non possono perciò sottrarsi alla critica pubblica di tale loro comportamento, né alle responsabilità morali, civili e penali conseguenti, anche per il risarcimento dei gravissimi danni arrecati.

7.2. L'abuso compiuto da politici, amministratori pubblici e funzionari.

Il secondo livello di abuso è quello compiuto dai politici, pubblici amministratori e funzionari dell'amministrazione italiana che approfittano dell'ignoranza dei cittadini per simulare la sovranità italiana sull'attuale Free Territory of Trieste e sul suo Porto Franco internazionale, ed a questo scopo presentano come fonti di diritto in materia alcune sentenze nazionali, ed in particolare le due sentenze amministrative qui esaminate.

Le sentenze nazionali italiane, e tra queste le sentenze amministrative, non possono essere usate quali fonti di diritto per i seguenti motivi:

a) le controversie sull'interpretazione e l'esecuzione dei trattati internazionali sono sottratte alla competenza dei giudici nazionali e rimesse a corti e procedure speciali, che nel caso del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale sono stabilite dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 (artt. 87 e 86 del Trattato ed art. 24 del suo Allegato VIII; si veda anche l'art. 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati).

b) la Repubblica Italiana non ha un ordinamento di *common law*, in cui la sentenza sarebbe fonte di diritto quale precedente. L'Italia ha un ordinamento di *civil law* nel quale la sentenza produce effetti giuridici soltanto nei confronti delle parti.

c) nell'ordinamento giuridico italiano – i cui principi generali sono estesi al Free Territory of Trieste con Decreto n. 100/1955 del Commissario Generale del Governo amministratore – le sentenze amministrative hanno efficacia legale di giudicato soltanto sulla legittimità o meno degli atti amministrativi contro i quali viene presentato ricorso.

d) le sentenze amministrative italiane di primo grado (TAR) o d'appello (Consiglio di Stato) non hanno perciò alcun valore dichiarativo sugli argomenti che i giudici hanno considerato – in questo caso l'esistenza o meno del Free Territory of Trieste e la gestione del suo Porto Franco internazionale – per accertare la legittimità dell'atto contestato.

e) la sentenza amministrativa, di primo grado o di appello, che respinge il ricorso sulla legittimità di un atto non ha valore definitivo, perché non impedisce che contro lo stesso atto, od altri nella stessa materia, vengano presentati nuovi ricorsi, ottenendo sentenze differenti.

Nota: sulla materia del Free Territory of Trieste si vedano, ad esempio, le parti della sentenza n. 24/1961 con le quali il Consiglio di Stato italiano riconosce che la giurisdizione amministrativa speciale del Commissario Generale del Governo non appartiene alla Repubblica Italiana, ma deriva dal Memorandum d'intesa del 1954 in esecuzione del Trattato di Pace del 1947, e che «Se [...] il Memorandum avesse avuto il fine di ripristinare il pieno, normale e definitivo esercizio della sovranità italiana sulla zona A e di riconoscere conseguentemente alla Jugoslavia il diritto definitivo e perfetto di sovranità sulla zona B, esso avrebbe riformato il Trattato di pace senza essere uno strumento tecnicamente idoneo a tal fine, non fosse altro che per la mancata partecipazione degli altri Paesi firmatari del Trattato».

Nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità dei politici italiani nell'affermare falsamente la sovranità italiana sul Free Territory, e nell'utilizzare a questo scopo provvedimenti giudiziari ingannevoli per falsificare le fonti del diritto ha valenza

soltanto morale. La responsabilità dei funzionari e degli amministratori pubblici per tali comportamenti è invece morale, civile e penale, anche per il risarcimento dei gravissimi danni arrecati.

Quest'analisi è stata completata nel mese di luglio 2016
dalla I.P.R. F.T.T. Law Commission
con la supervisione dell'I.P.R. F.T.T. Secretary General
(I.P.R. F.T.T. Instrument of Constitution, artt. 41, 42, 45, 47, 49)
© I.P.R. F.T.T. - Tutti i diritti riservati